SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Regione Lombardia

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1998, n. **187.**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 giugno 1956, n. 702;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto l'articolo 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Essendo decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è scaduto il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione del contributo

1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, è determinato annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno.

2. La richiesta di contributo da parte dei comuni, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, è presentata al presidente della commissione di manutenzione territorialmente competente entro il 15 aprile dell'anno successivo. Della presentazione della richiesta è data immediata notizia al presidente della corte di appello.

3. La richiesta di cui al comma 2 è trasmessa al Ministero entro trenta giorni dalla presentazione e, comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, unitamente al parere formulato dalle commissioni medesime. Copia della richiesta è trasmessa al presidente della corte di appello.

Art. 2.

Procedimento

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre.

2. La rata in acconto è erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, dell'ottantacinque per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa nell'esercizio finanziario in corso.

3. La rata a saldo è determinata tenendo presente: le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni, il parere delle commissioni di manutenzione nonché gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

4. Se la rata corrisposta in acconto si rivela eccedente rispetto all'importo del contributo spettante, la differenza in eccesso viene detratta dalla rata in acconto spettante per l'esercizio finanziario immediatamente successivo.

5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune è stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo prevista dal comma 2 è corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio è stato funzionante.

Art. 3.

Commissioni di manutenzione

1. Sono istituite in ogni circondario le commissioni di manutenzione composte dai capi degli uffici, dal funzionario di cancelleria di qualifica più elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal più anziano in ruolo, nonché dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Alle riunioni possono essere invitati anche rappresentanti degli enti locali interessati.

2. Le commissioni di manutenzione sono presiedute dal presidente della corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale.

3. Il parere sulle richieste di contributo formulate dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è espresso dalle commissioni di manutenzione ogni anno ed è immediatamente inoltrato al Ministero di grazia e giustizia entro il successivo 15 maggio.

4. Il parere previsto al comma 3 è espresso dal presidente della corte d'appello se la commissione di manutenzione non provvede nei termini.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, la rata in acconto, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, è determinata in misura pari al settanta per cento dell'ultimo contributo erogato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge numero 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché dei numeri 21 e 76 dell'allegato 1 alla stessa legge:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)

(Omissis).

2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;

legge 25 giugno 1956, n. 702;

legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.

(Omissis)».

— La legge n. 392/1941, reca: «Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari».

— La legge n. 702/1956, reca: «Attribuzione delle facoltà ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari».

— La legge n. 26/1957, reca: «Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia):

«Art. 29. — Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.

È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale».

— Si riporta il testo dell'art. 28 della legge n. 146/1980 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«Art. 28. — Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1980 un impiego di lire 500 miliardi.

Se i comuni non sono più in grado di assumere mutui ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'onere di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi è assunto, in tutto o per la parte eccedente, a carico del bilancio dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia):

«Art. 19. — Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, già aumentato con l'art. 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 10 miliardi, di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.

Per finanziare il completamento del piano di ricostruzione del comune di Pantelleria, ivi compresa la diga foranea a protezione del porto e relative strutture, è autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 4.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Per le opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione del duomo di Monreale, del chiosco e dei locali annessi e della cattedrale di Palermo e locali annessi, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, da ripartirsi rispettivamente in ragione di miliardi 3 per ciascuno dei due complessi».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari):

«Art. 2. — Le spese indicate nell'art. 1, sono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti comuni sedi di uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge.

I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

I contributi suindicati potranno essere aumentati, con legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, nel caso di costruzione, ricostruzioni, sorpraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.

I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e di mobili degli uffici giudiziari):

«Art. 1. — Fermo il disposto dell'art. 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941 sono obbligatorie per i comuni:

1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle corti e sezioni di corti di appello e relative procure generali, delle corti di assise, dei tribunali e relative regie procure, e delle preture e sedi distaccate di pretura;

2) le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti uffici; nonché per le sedi distaccate di pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;

3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'art. 175 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a' sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305, ovvero, negli uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non è addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli uffici medesimi a norma dell'art. 141, lettera *F)*, del regolamento generale giudiziario approvato con regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i comuni quelle necessarie per il funzionamento delle sezioni di corti di appello per i minorenni e dei tribunali per i minorenni e rispettive regie procure, quando questi uffici funzionano nello stesso edificio ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

98G0236

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 giugno 1998.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea dei cittadini colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
E
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito dell'insorgere di un conflitto con l'Etiopia e del conseguente stato di generale insicurezza, sia venuta a determinarsi una situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani residenti in Eritrea a rimpatriare, a decorrere dal 7 giugno 1998;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Asmara;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 7 giugno 1998.

Roma, 11 giugno 1998

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

98A5196

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Benato Sara, nata a Verona il 31 agosto 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa» di cui è in possesso, come attestato dal certificato del «Colegio Oficial de Psicòlogos» de Extremadura cui la richiedente è iscritta dal novembre del 1996 al n. EX-393 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «licenciado en filosofia y ciencias de la educaccion, seccion psicologia» conseguito presso l'Università di Deusto nel luglio 1996;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 18 dicembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Benato Sara, nata a Verona il 31 agosto 1971, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 maggio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5135

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Busto Arsizio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Busto Arsizio ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 11 maggio 1998, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL/CISL/UIL dalle ore 11 alle ore 14;

Vista la relazione n. 69/98 del 25 maggio 1998 del Servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dalle ore 11 alle ore 14 dell'11 maggio 1998;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Busto Arsizio in data 11 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 maggio 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A5134

DECRETO 8 giugno 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio I.V.A. di Caltanissetta ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 4 e 5 giugno 1998 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 — prot. n. 1/7998/UDG — del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Caltanissetta nei giorni 4 e 5 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 8 giugno 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A5164

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 giugno 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, 1° giugno 1995 e 1° dicembre 1995, relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1998 e scadenza 1° dicembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, sottoscritti per l'importo di L. 16.850.000.000.000;

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1995, sottoscritti per l'importo di L. 14.196.400.000.000;

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1995, sottoscritti per l'importo di L. 15.429.880.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° giugno 1998 e scadenza 1° dicembre 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° giugno 1998 relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente, alle cedole di scadenza 1° dicembre 1998, è accertato nella misura del 2,70% per tutti i certificati di credito del Tesoro sottoindicati:

CCT settennali 1° dicembre 1994, in circolazione per L. 16.850.000.000.000, cedola n. 8;

CCT settennali 1° giugno 1995, in circolazione per L. 14.196.400.000.000, cedola n. 7;

CCT settennali 1° dicembre 1995, in circolazione per L. 15.429.880.000.000, cedola n. 6.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.254.859.560.000 così ripartite:

L. 454.950.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1994;

L. 383.302.800.000 per i CCT settennali 1° giugno 1995;

L. 416.606.760.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1995,

e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A5165

DECRETO 8 giugno 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1992, 1° gennaio 1993 e 1° gennaio 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1998 e scadenza 1° gennaio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 349617/252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 826294/270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 101671/289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1998 e scadenza 1° gennaio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° luglio 1998 relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 1999, è determinato nella misura del:

2,80% per i CCT settennali 1° gennaio 1992, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 14;

2,80% per i CCT settennali 1° gennaio 1993, in circolazione per lire 8.500 miliardi, cedola n. 12;

2,60% per i CCT settennali 1° gennaio 1994, in circolazione per lire 12.500 miliardi, cedola n. 10.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 816.000.000.000 così ripartite:

L. 266.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992;

L. 238.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1993;

L. 312.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1994,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A5166

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 giugno 1998.

Assegnazione all'Ilva S.p.a. di ottantaquattro unità di personale da porre in mobilità lunga.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 relativo all'attribuzione del contingente delle 3.500 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopra citato che assegna alle società Ilva laminati piani e Acciaierie di Cornigliano rispettivamente n. 48 e n. 36 posti di mobilità lunga;

Visto l'atto di fusione in data 12 dicembre 1997 con cui la società Acciaierie di Cornigliano si è fusa per incorporazione nell'Ilva laminati piani S.p.a.;

Vista l'assemblea straordinaria del 18 dicembre 1997 con cui Ilva laminati piani S.p.a., con effetto dal 1° gennaio 1998, ha mutato denominazione in Ilva S.p.a.;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Ilva S.p.a. i 48 e 36 posti di mobilità lunga già assegnati con il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 rispettivamente alle società Ilva laminati piani e Acciaierie di Cornigliano;

Decreta:

Art. 1.

A Ilva S.p.a. è intestato il numero complessivo di ottantaquattro unità di mobilità lunga, risultante dalle assegnazioni fatte alle società Ilva laminati piani e Acciaierie di Cornigliano con il decreto ministeriale 25 marzo 1998.

Roma, 5 giugno 1998

Il Ministro: TREU

98A5136

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 22 maggio 1998.

Autorizzazione alla redistribuzione dei finanziamenti per progetti di sicurezza e riqualificazione di alcune strade provinciali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Considerato che, da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti in data 17 giugno 1997, 4 e 5 novembre 1997 risultano realizzate da parte delle sottoelencate province le seguenti economie su interventi già autorizzati con i suddetti decreti ministeriali per un importo pari a L. 6.170.305.000:

Pesaro:

1) strada provinciale n. 92 Cerbara-tratto S. Orso di Fano	L.	24.951.159
2) costruzione ponte sul fiume Marecchia-strada provinciale n. 137 Secchiano-S. Leo	»	973.308.752
3) strada provinciale n. 77 Vergineto	»	229.787.988

Udine:

1) strada provinciale di Bordano - costruzione galleria paramassi	»	885.190.090

Forlì-Cesena:

1) strada provinciale n. 18 Conca - costruzione variante S. Maria del Piano	»	488.375.244

Rovigo:

1) strada provinciale n. 65 Cavanella d'Adige	L.	152.880.932

Cremona:

1) strada provinciale Annicco-Casalbuttano	»	34.167.973

Pisa:

1) strada provinciale Quattro comuni	»	730.538.605
2) strada provinciale del Commercio	»	24.389.591
3) strada provinciale 2ª zona - 1° distretto	»	118.056.065
4) strada provinciale 2ª zona - 2° distretto	»	110.961.150
5) strada provinciale Cucigliana	»	13.529.649
6) strada provinciale 1ª zona - 2° distretto	»	22.204.318
7) strada provinciale Monte Serra	»	67.990.375
8) strada provinciale del Mare	»	64.045.939
9) strada provinciale 2ª zona - 2° distretto	»	40.071.010
10) strada provinciale Terricciola	»	26.248.161
11) strada provinciale 2ª zona - 1° distretto	»	68.787.930

Brindisi:

1) rettifica plano-altimetrica con allargamento della strada provinciale n. 81 (Mesagne-Tuturano) stralcio;

2) sistemazione ed ammodernamento con rettifica plano-altimetrica della strada provinciale n. 85 (Torchiarolo-Marina di Lendinuso);

3) sistemazione e ammodernamento della strada provinciale di circumvallazione a sud di Oria;

4) sistemazione dell'incrocio tra le strade provinciali San Vito dei Normanni, strada statale n. 379 e strada provinciale Carovigno-Serranova;

5) strada provinciale da Cellino S. Marco alla Brindisi-Tuturano-San Donaci - rettifica plano-altimetrica della sede stradale e sistemazione dell'incrocio con canalizzazione dei flussi di traffico;

6) strada provinciale n. 79 Brindisi-Tuturano-San Donaci - rettifica plano-altimetrica della curva pericolosa al km 4.000 da Brindisi in contrada Cafariello;

7) rettifica di una curva pericolosa sulla strada provinciale Ostuni-Francavilla F.na al km 1.500,

per una economia complessiva di	»	1.365.524.010

Pavia:

1) bretella di collegamento alla viabilità in direzione Alessandria tra la strada provinciale n. 194 e strada statale n. 494 in località Sartirana	»	66.200.000
Totale . . .	L.	5.507.208.941

Considerato che a seguito di precisa richiesta di chiarimenti da parte di questa amministrazione le province hanno confermato il loro interesse all'utilizzo di dette disponibilità per interventi resisi necessari nel tempo, sulle strade provinciali;

Considerato che è in corso l'istruttoria sulle richieste di autorizzazione all'utilizzo delle economie da parte delle province di Ancona, Brescia, Grosseto e Isernia per un importo totale di L. 969.516.000;

Considerato che detti interventi corrispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera CIPE 14 giugno 1988, e che, pertanto, tali richieste delle province possono essere accolte;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la redistribuzione dei finanziamenti a suo tempo concessi con i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990 per i sottoelencati interventi delle seguenti province:

Pesaro:

1) sistemazione di un movimento franoso lungo la strada provinciale n. 3 «Fogliense in località Ca' le Suore»	L.	460.000.000
2) consolidamento di alcuni movimenti franosi siti nel territorio *C-D-E*	»	768.047.900

Udine:

1) lavori di completamento della galleria artificiale dal km 1+359 al km 1+386 lungo la strada provinciale di «Bordano»	»	884.492.960

Forlì Cesena:

1) strada provinciale n. 20 «Tramazzo-Marzeno»	»	488.350.000

Rovigo:

1) strada provinciale n. 65 «Cavanelle d'Adige-Fossone»	»	152.000.000

Cremona:

1) strada provinciale n. 57 «Annicco-Casalbuttano»	»	34.167.000

Pisa:

1) strada provinciale n. 18 «dei Quattro comuni»	»	1.286.500.000

Brindisi:

1) sistemazione dell'incrocio tra la strada provinciale n. 79 «Brindisi-Tuturano-San Donaci» e la strada provinciale n. 78 «Cellino-Tuturano-San Donaci»	»	300.000.000
2) strada provinciale «Mesagne-Tuturano» lavori di sistemazione idraulica	»	240.200.000

3) lavori di completamento della rettifica e sistemazione plano-altimetrica della strada provinciale «Torchiarolo-Marina di Lendinuso» L. 825.324.000

Pavia:

1) strada provinciale n. 27 «Giussago-San Genesio» .... » 66.200.000

Totale... L. 5.505.281.860

Art. 2.

Non appena conclusa l'istruttoria sugli interventi richiesti dalle province di Ancona, Brescia, Grosseto e Isernia, si provvederà alla redistribuzione delle rimanenti economie.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera CIPE 14 giugno 1988.

Roma, 22 maggio 1998

Il Ministro: COSTA

98A5137

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 aprile 1998.

Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206;

Visto il documento, consistente in una raccolta di informazioni relative a dati tossicologici ed ecotossicologici, normative vigenti in altri paesi in merito a obiettivi di qualità e intervalli di concentrazione registrabili per diversi inquinanti in sistemi acquatici, indicante gli ambiti concettuali entro i quali collocare i vari obiettivi di qualità e contenente altresì informazioni aggiornate in merito ai livelli di concentrazione che caratterizzano i limiti superiore ed inferiore di detti ambiti, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota protocollo n. 35721/Di/G in data 31 ottobre 1996 dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, in attuazione di quanto disposto al punto 1 della ordinanza del Ministro dell'ambiente 1° ottobre 1996 avente ad oggetto misure per la salvaguardia della laguna di Venezia e del relativo bacino scolante;

Visti il documento «Proposta in merito alla valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico», trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota protocollo n. 49095 in data 6 dicembre 1996, nonché il documento «Riferimenti tecnici utili per l'approntamento dell'atto consequenziale all'ordinanza 1° ottobre 1996», trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota protocollo n. PET/pd in data 20 dicembre 1996 dal direttore dell'Istituto di ricerca sulle acque, in attuazione di quanto disposto al punto 2 della predetta ordinanza 1° ottobre 1996;

Visti gli obiettivi di qualità della laguna di Venezia e dei corpi idrici del suo bacino scolante ottimali per assicurare la protezione della vita acquatica e la possibilità di esercitare nella laguna tutte le attività legittime quali la pesca, la molluschicoltura e la balneazione, elaborati nella succitata «Proposta in merito alla valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico» e sintetizzati nella tabella 4 riportata a pagina 40 di detto documento;

Visti i carichi massimi complessivi di inquinanti ammissibili laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante proposti come compatibili — tenendo conto dello stato attuale della laguna — con il raggiungimento degli obiettivi di qualità sopramenzionati, carichi comprensivi del rilascio di inquinanti dai sedimenti nonché dell'apporto di inquinanti dovuto alle fonti diffuse, all'atmosfera ed al mare, elaborati nella succitata «Proposta in merito alla valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico» e sintetizzati nella tabella 5 riportata a pagina 41 di detto documento;

Considerato che nella proposta citata, sulla base di una valutazione del carico effettuata in vista del conseguimento degli obiettivi indicati, attraverso l'impostazione di un bilancio di massa che considera gli scambi della laguna con il mare aperto secondo due diverse ipotesi di mescolamento nonché gli apporti fluviali, sono individuati per ogni inquinante i carichi massimi ammissibili complessivi e questi sono ripartiti in modo omogeneo sui volumi di scarichi generati secondo tre diverse ipotesi: volumi totali scaricati (somma di reflui civili, reflui industriali e acque di raffreddamento), soli reflui civili, somma di reflui civili e reflui industriali;

Ritenuto che, ai fini della fissazione dei carichi massimi ammissibili complessivi, comprensivi del rilascio di inquinanti dai sedimenti nonché dell'apporto di inquinanti dovuto alla fondi diffuse, all'atmosfera ed al mare, sia opportuno assumere come riferimento, anche tenuto conto della complessità degli interventi che il rispetto di detti carichi massimi prevedibilmente comporterà, i valori indicati nella sopracitata tabella 5 e risultanti dall'ipotesi del mescolamento completo (ipotesi 1);

Ritenuto peraltro opportuno che detti valori siano sottoposti a verifica, alla luce delle più approfondite conoscenze scientifiche disponibili, avvalendosi di una commissione appositamente costituita, con la parteci-

pazione di rappresentanti delle amministrazioni e degli istituti che abbiano delle competenze o abbiano sviluppato esperienze specifiche in materia;

Considerato che nel sopramenzionato documento di riferimenti tecnici, si evidenzia come in molti casi, la ripartizione del carico in modo uniforme tra i volumi complessivi di effluenti non rifletta i reali apporti contributivi dati dalle singole fonti inquinanti alla generazione dei contaminanti, e che la valutazione dei carichi ammissibili netti di inquinanti presuppone una logica applicativa che prefiguri l'attribuzione della quota parte del carico di un inquinante ai soli carichi che lo contengono, previa organizzazione di una classificazione degli scarichi per tipologie di inquinanti sversati, classificazione possibile solo sulla base di una serie di dati analitici statisticamente più significativa rispetto a quella desumibile sulla base delle poche informazioni attualmente disponibili;

Visto lo schema dell'atto di aggiornamento del piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento del bacino sversante nella laguna di Venezia adottato dalla giunta regionale del Veneto ed attualmente sottoposto all'*iter* procedurale di approvazione previsto dalla legge regionale n. 17/1990, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota presidenziale protocollo n. 121/G.P. in data 27 marzo 1998;

Considerato che in detto schema vengono indicati elementi informativi in ordine alla situazione qualitativa della laguna e dei fiumi appartenenti al suo bacino scolante, vengono elaborate ipotesi di definizione degli obiettivi di qualità e dei carichi massimi ammissibili di inquinanti, e vengono prospettati gli interventi e le attività ritenute necessarie per operare il risanamento della laguna, tra cui — per quanto concerne in particolare gli scarichi della zona industriale di Porto Marghera — il collettamento di tutti gli scarichi privati, la loro depurazione nell'impianto di Fusina, opportunamente potenziato, il riuso delle acque di scarico e comunque la loro diversione dal recapito attuale, in modo da pervenire all'eliminazione degli scarichi diretti industriali in laguna;

Ritenuto che comunque gli elementi informativi forniti dalle autorità competenti al Ministero dell'ambiente in ordine agli scarichi nella laguna o gravanti nella stessa non appaiono ancora sufficientemente completi, puntuali ed omogenei, e non assumono quindi quel grado di sistematicità richiesto al fine di procedere alla fissazione dei limiti agli scarichi;

Ritenuto pertanto opportuno acquisire ulteriori elementi informativi sui carichi inquinanti che confluiscono in laguna dalle diverse fonti, ai fini della fissazione dei carichi massimi ammissibili netti e della conseguente fissazione dei limiti agli scarichi;

Ritenuto opportuno prevedere fin d'ora che la fissazione dei limiti agli scarichi puntuali venga accompagnata dalla definizione dei tempi e delle modalità tecniche per gli adeguamenti di detti scarichi, nonché dall'indicazione degli interventi atti a prevenire e ridurre i carichi diffusi, a ridurre quantitativamente ed a migliorare qualitativamente gli scarichi puntuali stessi;

Considerato che nella citata proposta si evidenzia che per alcuni componenti i livelli di concentrazione attualmente riscontrati risulterebbero prossimi (idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossine) o addirittura superiori (policlorobifenili) ai livelli imperativi individuati nella tabella 4;

Considerato che è necessario procedere al divieto di rilascio ulteriore rispetto alle quantità contenute nelle acque di prelievo delle cinque sostanze indicate, nei limiti compatibili con la adozione delle migliori tecnologie depurative disponibili, ma che ciò necessita di un metodo di rilevazione validato con specifico riferimento all'ambito lagunari;

Viste le note dell'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» in data 24 febbraio, 4 e 25 marzo 1997, concernenti la possibilità pratica di misurare gli analiti indicati nella tabella 4 e le metodologie all'uopo ipotizzabili;

Considerato che, al fine di assicurare il mantenimento delle attività produttive attualmente in corso, occorre stabilire che il termine iniziale di applicabilità del divieto coincida con la fine del periodo strettamente necessario alla concreta realizzazione di detti progetti di adeguamento, periodo la cui congruità verrà valutata in sede di approvazione dei progetti;

Considerato che una analoga esigenza di salvaguardia delle attività produttive non può porsi per quelle correlate ad eventuali nuove autorizzazioni agli scarichi, o alle modifiche delle autorizzazioni esistenti, e che pertanto per tali attività può disporsi l'immediata operatività del divieto di ulteriore rilascio delle cinque sostanze inquinanti sopraindicate, nei limiti compatibili con la adozione delle migliori tecnologie depurative disponibili;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni predette, di dover:

fissare gli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante per assicurare la protezione della vita acquatica e la possibilità di esercitare nella laguna tutte le attività legittime quali la pesca, la molluschicoltura e la balneazione;

stabilire le modalità ed i tempi per la verifica dei valori dei carichi massimi complessivi ammissibili indicati nella tabella 5 sopracitata, sulla base delle più approfondite conoscenze scientifiche disponibili ed a opera di una commissione tecnica all'uopo nominata;

demandare all'autorità competenti in materia di autorizzazione agli scarichi la comunicazione di informazioni analitiche sulla consistenza e sulla qualità degli scarichi autorizzati, eventualmente previa raccolta delle dichiarazioni dei soggetti interessati sulle portate e sulle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono fissati i carichi massimi ammissibili, nonché sui carichi diffusi;

demandare alle autorità competenti la formulazione di proposte puntuali e definitive — nel quadro della approvazione dell'atto di aggiornamento del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediata-

mente sversante nella laguna di Venezia — di interventi di prevenzione e riduzione dei carichi diffusi, di riduzione quantitativa e miglioramento qualitativo degli scarichi puntuali, di riutilizzo delle acque depurate, di modifica delle modalità di collettamento e dei recapiti;

prevedere, sulla base delle indicazioni delle autorità competenti, gli interventi atti a prevenire e a ridurre i carichi diffusi, a ridurre quantitativamente e migliorare qualitativamente gli scarichi puntuali e ad individuare la possibilità di riutilizzo delle acque depurate;

prevedere che i limiti agli scarichi vengano fissati per portate e concentrazione, e che si applichino a piè di scarico separato in ragione della provenienza dei reflui da processi d'impianto o da raffreddamento, ovvero quali acque di prima pioggia;

prevedere, sulla base degli elementi acquisiti, la fissazione dei carichi massimi ammissibili complessivi, la fissazione dei carichi massimi a ammissibili netti e la fissazione dei limiti agli scarichi, aggiornando i valori di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206;

prevedere la conseguente revisione delle autorizzazioni in atto e la contestuale individuazione delle modalità tecniche e dei tempi per la realizzazione degli adeguamenti degli scarichi civili e industriali;

prevedere gli interventi sulle fonti di apporto di sostanze inquinanti nella laguna diverse dagli scarichi indicati;

disporre per le nuove autorizzazioni agli scarichi industriali il divieto dei rilasci ulteriori degli inquinanti idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossine, policlorobifenili, tributilstagno, e prevedere per le autorizzazioni in essere correlate ad attività produttive in corso l'eliminazione dei rilasci ulteriori nel tempo strettamente necessario alla realizzazione dei relativi progetti di adeguamenti tecnici, compatibili con le migliori tecnologie di depurazione disponibili;

acquisire la validazione, con specifico riferimento all'ambito lagunare, del metodo per la rilevazione del rilascio acqueo di dette sostanze;

Sentita la regione Veneto, che ha espresso le proprie considerazioni con la deliberazione della giunta n. 722 in data 10 marzo 1998, trasmessa con nota del Presidente prot. 0519/31.000 in data 11 marzo 1998;

Decreta:

1. Gli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante per assicurare la protezione della vita acquatica e la possibilità di esercitare nella laguna tutte le attività legittime quali la pesca la molluschicoltura e la balneazione, sono fissati nei valori indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto.

2. I carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al punto 1, tenendo conto dello stato e della dinamica attuale della laguna, e della distribuzione dei carichi inquinanti, comprensivi del rilascio di inquinanti dai sedimenti nonché dell'apporto di inquinanti dovuto alla fonti diffuse, all'atmosfera ed al mare, ed i carichi massimi ammissibili netti per le diverse fonti di inquinamento, sono fissati su proposta di una commissione tecnica di dodici membri, tre dei quali designati, rispettivamente, dalla regione del Veneto, dalla provincia di Venezia e dal comune di Venezia, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e dell'industria.

La commissione comunica i risultati della propria attività, entro e non oltre sessanta giorni dalla data del presente decreto, al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dei lavori pubblici ai fini della fissazione dei valori dei carichi massimi ammissibili complessivi e netti.

3. Per consentire, l'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206, coerenti con la definizione dei carichi massimi ammissibili complessivi e dei carichi massimi ammissibili netti, e la fissazione dei nuovi limiti agli scarichi in laguna e nel bacino scolante per le sostanze inquinanti riportate nella tabella richiamata al precedente punto 1, il magistrato alle acque di Venezia ed il presidente della regione Veneto, in relazione alle aree di rispettiva competenza, trasmetteranno al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dei lavori pubblici ed alla commissione di cui al punto 2), anche avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, delle aziende unità sanitarie locali, delle province interessate, dei comuni di Venezia, Chioggia e dagli altri comuni interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto:

a) informazioni dettagliate e numericamente esplicite, sulla base dei dati risultanti dalle autorizzazioni agli scarichi e dalle dichiarazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni, in ordine alle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi, con riferimento a tutti gli inquinanti riportati nella tabella richiamata al precedente punto 1;

b) prospetti informativi che indichino, sulla base delle informazioni di cui alla precedente lettera *a),* le quantità complessive di ciascun inquinante riportato nella tabella richiamata al precedente punto 1, espresse in tonnellate/anno, contenuti negli scarichi censiti, unitamente alle portate complessive degli scarichi interessate da ciascun inquinante, espresse in metri cubi/anno;

c) prospetti informativi concernenti i carichi inquinanti che confluiscono in laguna da fonti diffuse, ed in particolare quelli derivanti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dal traffico, dagli scarichi di bordo, dal *fall out* atmosferico;

d) elementi informativi sui carichi rilasciati dai sedimenti e sulla quota di inquinanti organici che viene degradata nella stessa laguna per azione chimica fisica e biologica.

4. Il presidente della regione Veneto, il magistrato alle acque di Venezia, i presidenti delle province ed i sindaci dei comuni interessati, trasmettono entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, al Ministro dell'ambiente, al Ministro dei lavori pubblici e alla commissione di cui al punto 2) considerazioni propositive, puntuali e definitive per l'attuazione degli interventi di prevenzione e riduzione dei carichi diffusi, di riduzione quantitativa e di miglioramento qualitativo degli scarichi puntuali, di riutilizzo delle acque reflue depurate, di modifica delle modalità di collettamento e dei recapiti — ferma restando la tutela di tutti i corpi recettori in ragione della loro specificità — previsti nel quadro dell'atto di aggiornamento del piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque dei bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia approvato con provvedimento del consiglio regionale del Veneto 19 dicembre 1991, n. 255, anche al fine di stabilire una eventuale graduazione temporale dei limiti agli scarichi, per rendere compatibile con le esigenze di tutela ambientale il mantenimento delle attività produttive gravitanti sulla laguna e sul bacino scolante.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato al precedente punto 2), con ulteriore decreto a sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206, sulla base della proposta della commissione di cui al precedente punto 2), vengono definiti i carichi massimi ammissibili complessivi ed i carichi massimi ammissibili netti per tutte le diverse fonti di inquinamento, e, sulla base degli interventi di cui al punto 4, vengono fissati i nuovi limiti agli scarichi industriali e civili che versano in laguna e nel bacino scolante, ad eccezione degli scarichi di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206, per i quali resta ferma la disciplina vigente.

In tale decreto, anche tenendo conto degli elementi di cui al precedente punto 4, vengono inoltre definiti i tempi e le modalità tecniche per gli adeguamenti di detti scarichi e per la revisione delle relative autorizzazioni, tenendo conto delle quantità minime misurabili con i metodi nel frattempo standardizzati e dell'utilizzo delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili, e dell'obbligo di separare gli scarichi di processo dagli scarichi di raffreddamento, di rispettare i limiti di portata e di concentrazione a piè d'impianto, di raccogliere ed avviare separatamente allo scarico, nel rispetto dei limiti finali, le acque di prima pioggia.

In tale decreto vengono infine delineati gli interventi, da sottoporre alla valutazione degli organi competenti, sulle fonti diverse dagli scarichi sopraindicati, necessari per contenere il rilascio di inquinanti entro i valori dei rispettivi carichi massimi ammissibili netti.

6. Nelle nuove autorizzazioni agli scarichi industriali nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, e nelle modifiche alle autorizzazioni esistenti, è vietato lo scarico di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno.

Ai fini della verifica del rispetto del divieto di rilascio non si tiene conto delle quantità di inquinanti residue alla adozione delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili.

Per le autorizzazioni esistenti, a fronte delle quali sia attualmente in corso di svolgimento una attività produttiva, il medesimo divieto si applica decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottarsi sentito il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dal presente decreto, sono definite le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti industriali esistenti, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie.

Qualora, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti presentino progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione degli scarichi delle sostanze inquinanti sopraindicate, che prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e tempi di realizzazione non superiori a quindici mesi, e detti progetti siano approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici entro i successivi sessanta giorni, il divieto non si applica per il periodo necessario alla realizzazione dei progetti di adeguamento.

Eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possono essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

Entro centottanta giorni dalla data del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, provvede ad acquisire, avvalendosi dell'I.R.S.A la validazione, con specifico riferimento all'ambiente lagunare, del metodo scientifico utile a rilevare negli effluenti degli scarichi industriali la presenza, in concentrazioni superiori a quelle eventualmente contenute nelle acque di prelievo, delle sostanze inquinanti sopra indicate.

A tal fine possono essere stipulate convenzioni con soggetti in possesso di specifiche conoscenze scientifiche e esperienze applicative in materia. I metodi proposti dovranno essere validati anche per mezzo di una intercalibrazione tra laboratori, pubblici e privati, nazionali ed esteri, in possesso di detti requisiti di competenza ed esperienza applicativa.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

OBIETTIVI DI QUALITA'

TABELLA 1

(I = valore imperativo; G = valore guida)

Analita (C_D, µg/L)	Obiettivo		
	Fiume Bacino scolante	Laguna	
	G	I	G
TEMPERATURA °C		ΔT** < 3°C	
BOD_5	4.000	2.800	2.000
INORGANICI			
Azoto Disc.Tot. (TDN)	400	350	200
Fosforo Disc.Tot. (TDP)	30	25	10
Cloro residuo (HClO)	1,0	1,0	0,5
Fluoruri*	250		400--1300
Cianuri	1,0	0,1	0,03
METALLI			
Alluminio	40	5	1
Antimonio	1,0	0,6	0,2
Argento	0,003	0,003	0,0003
Arsenico (DT)	0,9	1,6	1,2
Boro*	18		1500-4500
Berillio	0,0002	0,002	0,0002
Cadmio	0,01	0,03	0,01
Cobalto	0,1	0,1	0,02
Cromo (DT)	0,2	0,7	0,2
Ferro	40	8	0,2
Manganese	8	8	0,2
Mercurio	0,005	0,003	0,001
Molibdeno*	0,5	–	4 - 10
Nichel	0,5	1,5	0,3
Piombo	0,03	0,15	0,03
Rame	0,5	1,5	0,3
Selenio	0,1	0,5	0,15
Vanadio	1,0	2,0	1,6
Zinco	0,6	1,5	0,3
TENSIOATTIVI			
anionici	1,0	5,0	1,0
non ionici	1,0	5,0	1,0
FENOLI			
Fenoli Tot.	1,0	5,0	1,0
Diclorofenoli	0,1	0,4	0,1
Pentaclorofenolo	0,03	0,3	0,03
SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI			
Σ composti	1,0	6	1,0
Tetraclorometano		0,25	
Cloroformio		5,7	
1,2-Dicloroetano		0,4	–
Tricloroetilene		2,7	
Tetracloroetilene		0,8	
Triclorobenzene		0,5	

Analita (C_D, µg/L)	Obiettivo		
	Fiume Bacino scolante	Laguna	
	G	I	G
Esaclorobutadiene		0,1	
Tetraclorobenzene		0,1	
Pentaclorobenzene	0,003	0,03	0,003
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI			
Σ composti	0,1	2,0	0,1
Benzene	0,1	1,2	0,1
Toluene	0,1	2,0	0,1
Xileni	0,1	1,0	0,1
POLICLOROBIFENILI		0,00004	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI			
Σ IPA		0,06	
Benzo (a)antracene		0,003	
Benzo(a)pirene		0,003	
Benzo(b)fluorantene		0,003	
Benzo(k)fluorantene		0,003	
Benzo(ghi)perilene		0,003	
Crisene		0,003	
Dibenzo(a,h)antracene		0,003	
Indeno(1,2,3-cd)pirene		0,003	
PESTICIDI ORGANOCLORURATI			
Aldrin		0,0001	
Dieldrin		0,0001	
Endrin		0,002	
Clordano		0,0006	
DDT (totale)		0,0001	
Eptacloro		0,0001	
Endosulfano		0,009	
Esaclorocicloesano (α+β+γ)		0,001	
Esaclorobenzene		0,0008	
PESTICIDI ORGANOFOSFORICI			
Σ composti	0,01	0,1	0,01
Azinfos-Metile		0,01	
Clorphirifos		0,006	
Malathion		0,1	
Parathion-Etil		0,04	
Demeton		0,1	
ERBICIDI E ASSIMILABILI			
Σ composti	0,005	0,05	0,005
Singoli		0,01	
DIOSSINE (TCDD equiv.)		$1,3 \cdot 10^{-8}$	
2,3,7,8 TCDD		$1,3 \cdot 10^{-8}$	
TRIBUTILSTAGNO	0,01	0,1	0,01

* il livello in laguna è funzione della salinità

** la temperatura del recettore a m 100 a valle dello scarico non deve superare di 3° C quella delle acque in assenza dello scarico

98A5194

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 giugno 1998.

Verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura e determinazione di oneri ammessi a reintegrazione. (Deliberazione n. 58/98).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 giugno 1998;

Premesso che:

l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/1995) stabilisce che «sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) «verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo» e al comma 7, primo periodo, prevede che «I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e gas conservano piena validità e efficacia, salvo modifica o abrogazione disposte dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dall'Autorità competente»;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito: CIPE) 27 novembre 1987 con cui è stata disposta la sospensione dei lavori per la costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo), le deliberazioni del CIPE 23 dicembre 1987 con cui è stata disposta la chiusura definitiva della centrale nucleare di Foce Verde (Latina) e la sospensione dei lavori della centrale nucleare di Trino Vercellese 2 (Vercelli), e la deliberazione del CIPE 26 luglio 1990, con cui è stata disposta la chiusura definitiva delle centrali nucleari di Caorso (Piacenza) e Trino Vercellese (Vercelli);

Visto il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, con cui è stata disposta la definitiva interruzione dei lavori di costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro e la sua riconversione in centrale policombustibile;

Vista la deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1989, con cui si dispone che il rimborso degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare venga effettuato attraverso il mantenimento della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui al paragrafo *d)*, punto 1, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 27 gennaio 1988, n. 3/1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1988 e amministrato tramite un apposito conto di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);

Visto il provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1988, con il quale, in attuazione della deliberazione del CIPE richiamata al punto precedente, viene prorogata la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo, e viene dato mandato alla CCSE di istituire un apposito conto di gestione denominato «Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari», prevedendo che i rimborsi siano effettuati in misura corrispondente all'ammontare degli oneri accertati dal «Comitato istituito a norma del punto 2 della delibera CIPE 23 dicembre 1987 e del punto 1 della delibera CIPE 21 dicembre 1988;

Visti i due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 agosto 1988 e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 gennaio 1989, registrati dalla Corte dei conti, in base ai quali è stato fissato, e posto a carico della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compenso dovuto ai componenti del Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare (di seguito: Comitato);

Visto il provvedimento del CIP 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 25 maggio 1989, con cui si dispone tra l'altro che il Comitato è confermato nella composizione prevista dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 febbraio 1988 e 27 giugno 1988, che lo stesso procede agli accertamenti di propria competenza sulla base di specifica e documentata rendicontazione prodotta dall'Enel, che esso «esercita le sue funzioni nell'ambito delle attività della Cassa conguaglio per il settore elettrico» e che «le spese per il suo funzionamento fanno carico al Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari, ivi comprese quelle per i compensi da corrispondere ai componenti del predetto Comitato, secondo le tariffe di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 (capo II - punto G - tabella F - classe impianti elettrici) adeguate con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, ridotte ad un decimo, ed in conformità di quanto disposto dall'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537»;

Visti i provvedimenti di liquidazione del CIP e i decreti del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato in cui individuando le singole voci che costituiscono oggetto del diritto al rimborso riconosciuto all'Enel ed alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari e si provvede alla quantificazione degli importi sulla base dei criteri risultanti dalle relazioni del Comitato;

Visto l'art. 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in base al quale il CIP deve disporre «la reintegrazione, all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari, degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali» secondo le modalità della deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988 e del provvedimento del CIP 24 maggio 1989;

Visti la delibera dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 44/1997, con cui è stato approvato il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative, e in particolare l'art. 9, comma 2, di tale Regolamento;

Visti la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/1997, con cui sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'art. 5 di tale delibera;

Vista la delibera dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 42/1998, con cui è stato avviato il procedimento per la formazione del provvedimento di cui al combinato disposto del comma 2, ultimo periodo e del comma 7, primo periodo, dell'art. 3 della legge n. 481/1995;

Visti i resoconti delle audizioni speciali dei soggetti interessati al provvedimento dell'Autorità per il quale è stato avviato il procedimento di cui sopra, nonché i documenti consegnati da tali soggetti e la relazione tecnica predisposta dagli uffici dell'Autorità;

Considerato che:

il combinato disposto del comma 2, ultimo periodo e del comma 7, primo periodo, dell'art. 3 della legge n. 481/1995, sancisce la piena validità ed efficacia dei provvedimenti di liquidazione adottati dal CIP e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo modifica o abrogazione disposta dall'Autorità in conseguenza dell'eventuale valutazione di non congruità dei criteri adottati ai fini della determinazione dei rimborsi dovuti;

oggetto della suddetta verifica sono i criteri adottati dal CIP per la determinazione dei rimborsi e che tali criteri possono essere cosi individuati: criterio di connessione (in base al quale è stata affermata la pertinenza e l'afferenza del singolo onere ai fini del rimborso), criteri di quantificazione (in base ai quali, in relazione ai singoli oneri riconosciuti come connessi, è stata definita la delimitazione del diritto al rimborso e si è proceduto a verificare e stimare gli importi ammessi a reintegrazione);

Ritenuto che il criterio di connessione adottato dal CIP per la definizione dei provvedimenti di liquidazione non sia congruo, dovendo la connessione essere riferita esclusivamente alle centrali nucleari in esercizio per le quali è stata decisa la chiusura definitiva (Caorso, Foce Verde e Trino Vercellese), ovvero alle centrali nucleari i cui lavori di costruzione sono stati sospesi o interrotti (Montalto di Castro e Trino Vercellese 2);

Ritenuto che di conseguenza non risultino connessi:

gli oneri afferenti gli «Studi localizzazione Lombardia», il «Rapporto sicurezza Lombardia», gli «Studi localizzazione Puglia» di cui al provvedimento CIP (Giunta) 21 marzo 1991, n. 6/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1991, ratificato con provvedimento CIP 18 dicembre 1991, n. 30/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991;

gli oneri afferenti «i costi di certificazione imprese» di cui al provvedimento CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1992, sostenuti dall'Enel al fine di fornire al Comitato la rendicontazione di supporto agli accertamenti degli oneri da riconoscere alle imprese appaltatrici, non essendo tale modalità contemplata dalle disposizioni del soprarichiamato provvedimento del CIP 24 maggio 1989 e in considerazione del fatto che l'Enel, nella sua posizione di soggetto appaltante, si trovava nella condizione di acquisire e di organizzare le informazioni necessarie;

le spese relative al funzionamento del Comitato, non costituendo oneri sopportati dai soggetti cui è stato riconosciuto il diritto al rimborso e non potendo, di conseguenza, essere imputate al Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari;

Ritenuto che il criterio di quantificazione adottato dal CIP per la determinazione degli oneri relativi all'approvvigionamento di servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2 di cui al provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 10/1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990, non sia congruo limitatamente all'estensione del riconoscimento alle quantità di servizi di arricchimento eccedenti quelle necessarie per il funzionamento e l'esercizio della centrale stessa, in relazione alle date di entrata in esercizio per la prima e la seconda unità, previste rispettivamente negli anni 1997 e 1998;

Ritenuto che il criterio di connessione adottato dal CIP in ordine al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento, di cui in particolare al provvedimento CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992, sia congruo, atteso che la normativa in materia di oneri nucleari ha riconosciuto il diritto alla reintegrazione, con ciò determinando un debito di valore;

Ritenuto che, comportando tale diritto il ripristino della situazione patrimoniale quale sarebbe stata se la conseguenza pregiudizievole non si fosse verificata, l'eventuale periodo di tempo intercorrente fra il momento del riconoscimento del diritto alla reintegrazione e quello della sua effettiva soddisfazione giustifichi la corresponsione di interessi;

Ritenuto che, per quanto concerne il criterio di quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, debbano ritenersi congrui i tassi applicati, atteso che questi corrispondono in modo adeguato alla diminuzione patrimoniale arrecata agli aventi diritto alla reintegrazione per il ritardo nei pagamenti, tenuto conto altresì che il costo complessivo sostenuto dagli utenti sarebbe stato maggiore nell'ipotesi di applicazione del tasso legale;

Ritenuto, tuttavia, che ai fini della quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, il criterio fissato dal CIP nel soprarichiamato provvedimento n. 3/1992 non sia congruo, in quanto non sufficientemente certo nella definizione delle modalità di imputazione delle erogazioni effettuate in corso d'anno;

Ritenuto che, ai fini del rimborso degli oneri ammessi a reintegrazione, sia opportuno che la CCSE istituisca conti di gestione distinti in relazione alla diversa natura dei soggetti da rimborsare e dell'origine dell'onere;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Nella presente deliberazione l'espressione:

a) «oneri nucleari» designa gli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonché alla loro chiusura definitiva;

b) «CIP» designa il Comitato interministeriale dei prezzi;

c) «provvedimenti di liquidazione» designa i provvedimenti: CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990, CIP 30 gennaio 1991, n. 2/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 1991, CIP (Giunta) 21 marzo 1991, n. 6/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1991, ratificato con CIP 18 dicembre 1991, n. 30/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991, CIP 18 dicembre 1991, n. 32/1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991, CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992, CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1992, CIP 30 dicembre 1992, n. 21/1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993, e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1994, successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1994;

d) «Comitato»: designa il Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare di cui al provvedimento del CIP 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 25 maggio 1989.

Art. 2.

Verifica della congruità del criterio di connessione per la determinazione degli oneri nucleari e sua modifica

1. Il criterio di connessione, in base al quale i provvedimenti di liquidazione hanno determinato i rimborsi degli oneri nucleari, non è congruo, dovendo la connessione intendersi come esclusivamente riferita alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione delle sole centrali nucleari di Montalto di Castro e Trino Vercellese 2, nonché alla chiusura delle centrali nucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese.

2. Gli oneri riconosciuti dai provvedimenti di liquidazione sono pertanto da ritenere connessi ad eccezione dei seguenti:

a) oneri afferenti gli «Studi localizzazione Lombardia», il «Rapporto sicurezza Lombardia», gli «Studi localizzazione Puglia», riconosciuti in base al provvedimento del CIP 21 marzo 1991, n. 6/1991;

b) «costi certificazione imprese» riconosciuti in base al provvedimento del CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992;

c) spese relative al funzionamento del Comitato.

3. Il provvedimento del CIP 24 maggio 1989 è, conseguentemente, modificato mediante soppressione del secondo comma del punto 3.

Art. 3.

Verifica della congruità dei criteri di quantificazione per la determinazione degli oneri nucleari e loro modifica

1. I criteri di quantificazione, in base ai quali i provvedimenti di liquidazione hanno determinato i rimborsi degli oneri nucleari, si devono ritenere congrui ad eccezione dei seguenti:

a) criterio di quantificazione dei rimborsi degli oneri relativi all'approvvigionamento di servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2;

b) criterio di quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, limitatamente alle modalità di imputazione delle erogazioni effettuate in corso d'anno.

2. Ai fini della quantificazione degli oneri relativi all'approvvigionamento dei servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2 non devono essere prese in considerazione le quantità di servizi di arricchimento, riconosciute in base al provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990, eccedenti quelle necessarie per il funzionamento e l'esercizio della centrale stessa nell'ipotesi di entrata in esercizio nel 1997 e nel 1998, rispettivamente per la prima e la seconda unità.

3. Ai fini della quantificazione degli interessi per ritardato rimborso il punto 2 del provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992, è così sostituito: «2) Gli importi di cui al precedente punto 1), quelli per oneri straordinari già accertati con provvedimenti CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990, CIP 30 gennaio 1991, n. 2/1991, CIP 10 aprile 1991, n. 6/1991 e CIP 18 dicembre 1991, n. 32/1991, nonché quelli che saranno accertati con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell'ENEL, sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1991 fino alla data del loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati, sulle somme ancora da corrispondere, sulla base del «prime rate ABI» per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'ENEL. Gli interessi maturati vengono capitalizzati all'inizio di ciascun anno. I pagamenti effettuati in corso d'anno non sono imputabili agli interessi maturati nel corso dell'anno medesimo e non ancora capitalizzati».

Art. 4.

Determinazione di oneri ammessi a reintegrazione

1. L'importo riconosciuto all'Enel al punto 1 del provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990 è ridotto di 63,879 miliardi di lire e pertanto rideterminato nella misura di 1.540,527 miliardi di lire;

2. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera *a)*, del provvedimento del CIP 21 marzo 1991, n. 6/1991, è ridotto di 50 miliardi di lire e pertanto rideterminato nella misura di 3.560,087 miliardi di lire;

3. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera *a)*, del provvedimento del CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992 è, conseguentemente a quanto disposto nei due commi precedenti, ridotto di 27,652 miliardi di lire e pertanto rideterminato nella misura di 2.460,736 miliardi di lire.

4. L'importo riconosciuto al punto 1, lettera *a)*, del provvedimento del CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992 e ridotto di 5,350 miliardi di lire e pertanto rideterminato nella misura di 32,709 miliardi di lire.

5. Il provvedimento del CIP 30 dicembre 1992, n. 21/1992, anche in conseguenza a quanto disposto nel comma precedente, è modificato:

a) mediante sostituzione delle parole «ottanta miliardi e duecentocinquantacinque milioni di lire» con le seguenti: «ottanta miliardi e sei milioni di lire»;

b) mediante aggiunta di un secondo comma formulato come segue: «resta confermato quanto previsto al punto 2) del provvedimento CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992 con esclusione della data di decorrenza degli interessi relativi all'importo di ventidue miliardi e duecentotrentotto milioni di lire da corrispondere all'Enel, che viene fissata al 1° gennaio 1992».

6. L'importo riconosciuto all'Enel e alle imprese appaltatrici per ritardato rimborso è ridotto ai sensi del precedente art. 3, comma 3.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico, in applicazione della presente deliberazione, adotta le necessarie deliberazioni confermative e modificative degli «ordinativi di pagamento» fino ad oggi emessi.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede all'istituzione dei seguenti ulteriori conti di gestione, mediante i quali procede al rimborso degli oneri nucleari:

a) «Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici», per la gestione dei rimanenti rimborsi nei confronti delle imprese appaltatrici, anche in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1;

b) «Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue», per la gestione dei rimborsi all'Enel degli oneri riconosciuti per il «riprocessamento combustibile irraggiato» e per la «messa in sicurezza e smantellamento» delle centrali nucleari.

3. Il «Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari», di cui al punto 2 del provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27/1988, viene utilizzato, anche in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1, per la gestione dei rimborsi all'Enel ed alle imprese appaltatrici diversi da quelli di cui al precedente comma 2.

4. La presente deliberazione ha effetto dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 giugno 1998

Il presidente: RANCI

98A5195

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un insediamento agricolo da parte del sig. Tavella Romano in località «Monti di Chess». (Deliberazione n. VI/34488).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Cremia (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Tavella Romano per la realizzazione di insediamento agricolo in località «Monti di Chess»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), foglio n. 6, mappali numeri 8719, 8722, 5275, 5276, 5278, 8721, 8718, 5258 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione insediamento agricolo in località «Monti di Chess»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 febbraio 1998

Il segretario: SALA

98A5143

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Dorio e Sueglio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale da parte della comunità montana. (Deliberazione n. VI/35145).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza dei comuni di Dorio e Sueglio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Dorio, mappali numeri 2094, 2095, 2061, 2063, 3859 e Sueglio (Lecco), mappali numeri 7709, 7411, 8607, 7414 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione strada agro-silvo-pastorale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A5144

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di allargamento e sistemazione di un tratto di sentiero, da sentiero a traino esistente, a sentiero trattorabile, da parte del sig. Pigazzi Augusto. (Deliberazione n. VI/35151).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Pasturo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pigazzi Augusto per la realizzazione di allargamento e sistemazione di un tratto di sentiero da sentiero a traino esistente, a sentiero trattorabile;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Pasturo (Lecco), mappali numeri1052, 2239, 2815, 835, 2309, 7, 8, 9, 1818 relativamente al sedime dell'intervento, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di allargamento e sistemazione di un tratto di sentiero, da sentiero a traino esistente, a sentiero trattorabile;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A5145

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lovero dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di modifiche al tracciato della strada delle Foppe in località «Pra del Lif» da parte del sig. Giudici Gino Antonio. (Deliberazione n. VI/35509).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Lovero (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Giudici Gino Antonio per la realizzazione di modifiche al tracciato della strada delle Foppe in località «Pra del Lif»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Lovero, foglio n. 29, mappali numeri 36, 37, 96, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di modifiche al tracciato della strada delle Foppe in località «Pra del Lif» da parte del sig. Giudici Gino Antonio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di prevenzione movimenti franosi e sistemazione viabilità lungo la strada vicinale S. Antonio da parte della comunità montana Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/35510).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 luglio 1996 è pervenuta l'istanza della comunità montana Alta Valtellina di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana Alta Valtellina per la realizzazione di lavori di prevenzione movimenti franosi e sistemazione viabilità lungo la strada vicinale S. Antonio;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valdidentro, foglio n. 38, mappali numeri 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 678, 174, 159, 653, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di prevenzione movimenti franosi e sistemazione viabilità lungo la strada vicinale S. Antonio da parte della comunità montana Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ostello in località «Alpe Colina» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/35511).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Pontalesio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di un ostello in località «Alpe Colina»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Postalesio (Sondrio), foglio n. 1, mappale n. 4, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ostello in località «Alpe Colina» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5148

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per rendere possibile l'esercizio dell'attività estrattiva di cava di serpentino alla ditta Marmi Mauri S.r.l. (Deliberazione n. VI/35512).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Parolini Angela legale rappresentante della ditta Marmi Mauri S.r.l. per poter esercitare l'attività estrattiva di cava di serpentino;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 17, mappale n. 6, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per rendere possibile l'esercizio dell'attività estrattiva di cava di serpentino alla ditta Marmi Mauri S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5149

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada e Rio Prabello dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di modifiche al pozzo piezometrico ed alle immissioni sussidiarie da parte dell'E.N.E.L. (Deliberazione n. VI/35513).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione. approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'E.N.E.L. per la realizzazione di modifiche al pozzo piezometrico ed alle immissioni sussidiarie;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada foglio n. 14, mappali numeri 14, 35, 36 e Rio Prabello, parte foglio 31, mappale n. 178, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di modifiche al pozzo piezometrico ed alle immissioni sussidiarie da parte dell'E.-N.E.L.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Premana dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della ristrutturazione di un edificio esistente da parte del sig. Pomoni Giuseppe. (Deliberazione n. VI/35514).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del sig. Pomoni Giuseppe, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la ralizzazione di ristrutturazione di un edificio esistente;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Premana (Lecco), foglio n. 45, mappale n. 2971, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione edificio esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5151

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi integrati d'area nelle località Le Piane, Cigolosa, Mangiusco, Galibio e Alpe Colina, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/35515).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Postalesio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di interventi integrati d'area nella località Le Piane, Cigolosa, Mangiusco, Galibio, Alpe Colina;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Postalesio (Brescia), foglio n. 1, mappali numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, foglio n. 2, mappali numeri 2, 3, 4, 7, 8, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di interventi integrati d'area nelle località Le Piane, Cigolosa, Mangiusco, Galibio e Alpe Colina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5152

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Duno, Cassano Valcuvia, Cuveglio dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di messa in sicurezza e riqualificazione della strada Duno-San Martino da parte dei comuni stessi. (Deliberazione n. VI/35516).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza dei comuni di Duno, Cassano Valcuvia e Cuveglio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di messa in sicurezza e riqualificazione della strada Duno-San Martino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Duno (Varese) foglio n. 2, mappale n. 148; foglio n. 4, mappali numeri 824, 825; Cassano Valcuvia (Varese) foglio n. 3, mappali numeri 1180, 1687; Cuveglio (Varese) foglio n. 1, mappali numeri 1875, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 689, 690, 691, 694, 695, 696, 2308, 2310, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione messa in sicurezza e riqualificazione della strada Duno-San Martino da parte dei comuni di Duno, Cassano Valcuvia e Cuveglio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di collegamento in località Lecia alla strada Bormio 3000 da parte del sig. Tagliaferri Michele. (Deliberazione n. VI/35517).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del sig. Tagliaferri Michele di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di strada di collegamento in località Lecia alla strada Bormio 3000;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 19, mappali numeri 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 70, 42, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di collegamento località Lecia alla strada Bormio 3000 da parte del sig. Tagliaferri Michele;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di una strada di accesso ai fondi rurali da parte del sig. Bonetti Giuseppe. (Deliberazione n. VI/35518).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 settembre 1997 è pervenuta l'istanza dei comuni di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bonetti Giuseppe per la realizzazione di ampliamento strada di accesso ai fondi rurali;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comuni di Valdisotto (Sondrio) foglio n. 36, mappale n. 211, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento strada di accesso ai fondi rurali da parte del sig. Bonetti Giuseppe;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 7 aprile 1998

Il segretario: SALA

98A5155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio per la località Gualdera da parte del consorzio Famiglie di Fraciscio. (Deliberazione n. VI/35641).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambien-

tale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 novembre 1997 è pervenuta l'istanza dei comuni di Campodolcino (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del Presidente del Consorzio famiglie di Fraciscio per la realizzazione di un parcheggio per la località Gualdera;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comuni di Campodolcino (Sondrio), foglio n. 40, mappali numeri 39, 42, 44, 46, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 505, 506, 508, 510, 511, 94, 95, 96, 82, 497, 498, 495, 456, 457, 40, 494, 3, 7, 78, 38, 41, 43, 45, 455, 454, 458, 459, 97, 100, 176, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di parcheggio per la località Gualdera, da parte del Consorzio famiglie di Fraciscio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 aprile 1998

Il segretario: MORONI

98A5156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio e di una parte della strada comunale denominata Bagossoni-Castighe dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale, da parte dell'amministrazione comunale in località «Stabol Marzo - Bait del Tone». (Deliberazione n. VI/35642).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Collio (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale in località «Stabol Marzo - Bait del Tone»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *d)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Collio (Brescia), oglio n. 6, mappali numeri 1, 6, 7, 8; foglio n. 19, mappali numeri 36, 37, 39, 48, 255 e una parte della strada comunale denominata Bagassoni-Castighe per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 0 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto rurale da parte dell'amministrazione comunale in località «Stabol Marzo - Bait del Tone»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 aprile 1998

Il segretario: MORONI

98A5157

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996 inerente «Approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1994-96, che per l'Università di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma Universitario in neurofisiopatologia;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dei competenti organi accedemici compresa nel citato piano di sviluppo dell'Università per gli anni accade-

mici 1994-96, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 107, con lo spostamento della numerazione successiva, viene inserita la seguente modifica statutaria:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN NEUROFISIOPATOLOGIA

Art. 108.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

L'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario in «neurofisiopatologia».

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma in «Neurofisiopatologia».

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà.

Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato di lavoro, e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori che svolgano la propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico (elettroencefalogramma, elettroneuromiografia, potenziali evocati, ultrasuoni), nonché le altre attività previste dal decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183.

Art. 109.

Ordinamento didattico

Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestrali), le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attivitàà seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, gli elementi di fisiopatologia necessari alla comprensione del sistema nervoso, nonché le conoscenze teoriche di neurofisiologia e neurofisiopatologia applicate alla diagnostica delle affezioni neurologiche e neurochirurgiche, al fine di applicare direttamente, su prescrizione medica, le opportune metodiche diagnostiche.

Lo studente deve inoltre apprendere le conoscenze tecniche e le abilità per l'utilizzazione delle strumentazioni diagnostiche per rilevare le attività neurologiche e neuromuscolari.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:

settori: B01B Fisica, E05A biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, B10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F22B Medicina legale, K10X Misure elettriche ed elettroniche.

Lo standard formativo pratico comprensivo del tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale e specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

1° ANNO - 1° Semestre

Area A: propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché i primi elementi di neurofisiologia applicata.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica

settori: B01B fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica

A.2. Corso integrato di chimica medica e biochimica

settore: E05A Biochimica

A.3. Corso integrato di anatomia

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia

A.4. Corso integrato di biologia e genetica

settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica

A.5. Corso integrato di fisiologia umana

settore: E06A Fisiologia umana

A.6. Corso integrato di elementi di neurofisiologia applicata

settori: E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

A.7. Inglese scientifico.

L18C Linguistica inglese

A.8 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

1° ANNO - 2° Semestre

Area B: Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e principi di neurofisiopatologia (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire la neuroanatomia ed apprendere le nozioni di neurofisiologia, di elettroencefalografia, di elettronica, in relazione alle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere nozioni di igiene, epidemiologia e psicologia.

B.1. Corso integrato di anatomo-fisiologia del sistema nervoso

settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana

B.2. Corso integrato di fisiologia del sistema nervoso

settore: E06A Fisiologia umana

B.3. Corso integrato di elettronica e strumentazione per indagini biomediche

settori: 810X Biofisica, K10X Misure elettriche ed elettroniche

B.4. Corso integrato di elettroencefalografia

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

B.5. Corso integrato di igiene, assistenza infermieristica e psicologia

settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica

B.6 Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore annue)

2° ANNO - 1° Semestre

Area C: Fisiopatologia del sistema nervoso (crediti: 11.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni di base sulle malattie neurologiche, i principi generali di neurofisiopatologia e le tecniche di esplorazione del sistema nervoso, nozioni di neuropsichiatria infantile.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia del sistema nervoso periferico e dell'apparato locomotore

settori: F11B Neurologia. F16A Malattie apparato locomotore

C.2. Corso integrato di fisiopatologia del sistema nervoso centrale

settore: F11B Neurologia

C.3. Corso integrato in tecniche di registrazione elettromiografiche

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

C.4. Corso integrato di strumentazione di laboratorio di neurofisiologia

settore: E10X Biofisica medica

C.5. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

2° ANNO - 2° Semestre

C.6. Corso integrato di neuropsichiatria infantile

settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile

C.7. Corso integrato di tecniche di esplorazione delle risposte evocate

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

C.8. Corso integrato di fisiopatologia e tecniche di registrazione del sonno

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

C.9 Corso integrato di tecniche di esplorazione funzionale del sistema nervoso autonomo

settori: F11B Neurologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

C.10. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.000 ore nell'intero anno)

3° ANNO - 1° Semestre

Area D: Esplorazione funzionale neurofisiologica in area critica; medicina legale, etica e legislazione sanitaria (crediti: 4.0)

Obiettivo: lo studente deve apprendere le nozioni teoriche di base e le tecniche di registrazione specifiche da applicare su pazienti acuti, su pazienti in terapia intensiva e durante interventi chirurgici; lo studente deve infine apprendere i fondamenti dei valori della medicina e dell'etica.

D.1. Corso integrato di neurologia applicata e tecniche di registrazione neurofisiologiche in condizioni critiche

settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F21X Anestesiologia F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

D.2. Corso integrato di elementi di neuroriabilitazione

settore: F11B Neurologia

D.3 Corso integrato di fisiopatologia e tecniche di registrazione del coma e della morte cerebrale

settori: F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica

D.4. Corso integrato di filosofia della medicina e bioetica generale

settore: F02X Storia della medicina

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno)

3° ANNO - 2° Semestre

Area E: Tecniche elettrofisiologiche speciali, archiviazione, informatica applicata (crediti 4.0.).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di elettrofisiologia sperimentale e di neurosonologia ed apprendere le conoscenze di base di neuroriabilitazione e per l'acquisizione e l'analisi dei segnali tramite sistemi computerizzati; apprendere i fondamenti del diritto sanitario e degli aspetti legali ed etici della professione.

E.1. Corso integrato di indagini elettrofisiologiche speciali, neurosonologiche ed elettrofisiologiche sperimentali

settori: E06A Fisiologia umana, F11B Neurologia

E.2. Corso integrato di elaborazione computerizzata dei segnali bioelettrici

settore: B10X Biofisica

E.3. Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata

settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo

E.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle competenze proprie del suo profilo (decreto ministeriale 15 marzo 1995, n. 183) i seguenti atti:

almeno 400 esami EEG di base, con attivazioni semplici, comprendenti adulti e bambini;

almeno 225 esami di potenziali evocati acustici (75), visivi (75), somatosensoriali (75);

almeno 80 esami elettromiografici con elettrodi di superficie, comprendenti le velocità di conduzione nervosa e le risposte evocate;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di elettroneuromografia invasiva, in almeno 50 casi;

aver contribuito personalmente insieme al medico ad attività diagnostiche di valutazione ecografica doppler extra ed intracranico, in almeno 150 casi.

Nel regolamento didattico di ciascun ateneo eventualemente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 19 maggio 1998

Il rettore

Il direttore amministrativo

98A5111

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 2 giugno 1998.

Modificazioni al decreto rettorale 11 ottobre 1996 recante approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 129 dello statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 1996;

Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 19 maggio 1998 relativa alla modifica di statuto concernente la designazione dei rappresentanti della regione, della provincia e del comune nel consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

Decreta:

L'art. 57, comma 3, lettere *e), f), g),* dello statuto dell'Università degli studi di Teramo, emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 è modificato come segue:

l'espressione di cui alla lettera *e):* «un rappresentante designato dal consiglio regionale», è sostituita dalla seguente: «un rappresentante della regione designato secondo il rispettivo ordinamento»;

l'espressione di cui alla lettera *f):* «un rappresentante designato dal consiglio provinciale», è sostituita dalla seguente: «un rappresentante della provincia designato secondo il rispettivo ordinamento»;

l'espressione di cui alla lettera *g):* «un rappresentante designato dal consiglio comunale», è sostituita dalla seguente: «un rappresentante del comune designato secondo il rispettivo ordinamento»;

Teramo, 2 giugno 1998

Il rettore: RUSSI

98A5112

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 3 giugno 1998, n. **18/98.**

Servizio informativo-telematico. Introduzione alla consultazione del sito Internet.

Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento-Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

A tutte le amministrazioni provinciali
A tutti le amministrazioni comunali
A tutte le comunità montane
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.

1. - *Premessa.*

Come già preannunciato con la precedente circolare FL n. 1/98 del 14 gennaio 1998, al sito Internet sono state apportate modifiche formali e sostanziali: la nuova veste grafica per facilitare la consultazione e l'aggiunta di vari ulteriori servizi in favore degli enti locali.

La direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, a partire dal 1° gennaio 1997, ha attivato un proprio sito al fine di ottemperare a precise disposizioni di legge di divulgazione di dati e notizie agli enti locali a mezzo di un sistema informativo-telematico: ciò in vista del definitivo abbandono dell'ormai superato servizio a mezzo videotel.

La presente si propone di illustrare in modo semplice e conciso la nuova veste del sito Internet in termini di modalità di accesso e modalità di rappresentazione delle informazioni: al di là della mutata rappresentazione grafica di accesso alle informazioni, alla base vi si può ravvisare una maggiore ampiezza dei contenuti, razionalizzati, ed una offerta di servizi aggiuntivi impiantati *ex novo.*

2. - *Navigazione nel sito.*

Il punto di entrata «logico» per gli utenti di tale sistema informativo è una «pagina di accesso», tramite la quale si accede al complesso delle informazioni disponibili. Tale pagina è accessibile dal sottosito Internet della «Direzione generale dell'amministrazione civile», nell'ambito del sito ufficiale del Ministero dell'interno alla pagina http://www.mininterno.it/.

La struttura di base di allestimento del Web server è di tipo prevalentemente reticolare, che privilegia la rappresentazione delle informazioni per argomenti ed aree di interesse. Parallelamente a tale rappresentazione, si offre la possibilità di collegamenti incrociati fra i vari argomenti che, permettendo anche la navigazione orizzontale nel sito, supera gli inconvenienti derivanti dall'adozione di strutture gerarchiche pure.

La pagina della «Finanza locale» è divisa in due «Finestre di visualizzazione»: la prima, a sinistra dello schermo, permette di selezionare il tipo di consultazione e/o di elaborazione che si vuole effettuare oppure il servizio al quale si desidera accedere, mentre la seconda, a destra dello schermo, contiene informazioni generiche del sito. Questa seconda finestra viene utilizzata dalla procedura, una volta che l'utente ha selezionato l'operazione da eseguire, per acquisire e visualizzare le informazioni relative alla funzione prescelta.

Il primo impatto visivo del sito lascia trasparire la logica di visualizzazione delle notizie:

per prime sono elencate funzioni attinenti alla divulgazione pura e semplice di dati, poi, a seguire, le funzioni corrispondenti ai servizi erogati.

Divulgazione dei dati:

dati territoriali;
consultazione dati finanziari.

Servizi erogati:

interrogazioni del data-base;
mailbox e comunicazioni;
Gazzetta Ufficiale;
le misure dei comuni (Ancitel).

Parallelamente, questa direzione si è dotata di un server di posta elettronica attraverso il quale erogare il servizio di inoltro automatico per via telematica della corrispondenza ufficiale a tutti gli enti locali che dispongano di una *e-mail,* in modo da ottenere la certezza di comunicazione di dati e notizie in tempo pressoché reale: gli sforzi sono attualmente indirizzati al lavoro di raccolta degli indirizzi di posta elettronica degli enti locali, senza i quali il servizio stesso non può essere svolto.

2.1. Dati territoriali.

La prima funzione attiene ai dati territoriali: per ciascun comune, provincia o comunità montana, sono visualizzabili dati anagrafici, demografici e topografici, nonché notizie relative alle caratteristiche fisiche, all'assetto territoriale ed alle aliquote dell'I.C.I.

2 1.1. Anagrafe enti, situazione demografica e piani regolatori.

In questa sottosezione vengono proposte due diverse modalità di accesso alle informazioni: una permette la presentazione diretta delle informazioni relative all'ente oggetto di analisi mediante la digitazione in apposito campo della descrizione (nome) dell'ente,

oppure raggiungendo le informazioni relative all'ente oggetto di analisi in modo guidato attraverso collegamenti ipertestuali ai quali si accede dalla «ricerca per regioni».

2.1.2. Aliquote I.C.I.

In questa sottosezione indicando l'ente del quale si desiderano notizie si possono conoscere i coefficienti delle aliquote I.C.I. per un determinato anno.

2.2. Divulgazione dati finanziari.

Con la seconda funzione, sono visualizzabili i dati finanziari, attinenti l'entità della contribuzione erariale agli enti locali ed i pagamenti effettuati a tale titolo, le quote residuali dei mutui da ammettere a contribuzione erariale ed, infine, i principali dati desunti dalle certificazioni di bilancio di previsione e di conto consuntivo, prodotte dagli stessi enti locali.

Detta funzione permette agli utenti di accedere, per un determinato ente ed anno, alle seguenti informazioni: spettanze, pagamenti, mutui, certificati preventivi, certificati consuntivi.

2.2.1. Spettanze.

Il collegamento a «Spettanze» del menu dei servizi di finanza locale rimanda ad una pagina intermedia attraverso la quale l'utente, indicando sia l'anno che la denominazione dell'ente, ottiene la visualizzazione di tutte le spettanze di pertinenza dell'ente: attualmente sono consultabili le spettanze degli anni 1996, 1997 e 1998.

Nel caso in cui la tipologia dell'ente non sia univocamente determinata dal nome dell'ente stesso il sistema presenterà una pagina html contenente tutti i collegamenti possibili.

2.2.2. Pagamenti.

Il collegamento a «Pagamenti» del menu dei servizi di finanza locale rimanda ad una pagina intermedia attraverso la quale l'utente, indicando sia la denominazione dell'ente sia l'anno di riferimento, ottiene la visualizzazione di tutti i pagamenti effettuati nell'anno richiesto con le seguenti informazioni: descrizione del tipo di pagamento, anno di contribuzione erariale cui lo stesso è riferito ed importo. Le informazioni relative ai pagamenti possono essere richieste oltre che su base annua, anche su base trimestrale, indicando naturalmente il trimestre desiderato: l'archivio, contenente i dati a partire dal 3° trimestre dell'anno 1996 sino alla data odierna, viene aggiornato contestualmente ad ogni pagamento.

2.2.3. Mutui.

Il collegamento a «Mutui» del menu dei servizi di finanza locale rimanda ad una pagina intermedia attraverso la quale l'utente, indicando sia la denominazione dell'ente sia l'anno rispetto al quale si desidera conoscere lo stato dei mutui, ottiene la visualizzazione dei dati relativi alle quote residuali disponibili per la contrazione di mutui da ammettere a contribuzione erariale, attualmente aggiornato al 31 dicembre 1997.

La pagina di consultazione è analoga a quella delle «Spettanze».

2.2.4. Certificati preventivi.

Il collegamento a «Certificati preventivi» del menu dei servizi di finanza locale rimanda ad una pagina intermedia attraverso la quale l'utente indica la denominazione dell'ente e l'anno (1995 o 1996) rispetto ai quali desidera conoscere i dati del certificato del bilancio di previsione. La richiesta si completa con la selezione, sulla successiva pagina, del quadro della certificazione che si intende visualizzare, accedendo in tal modo alla consultazione dei dati.

Anche qui la pagina intermedia di ricerca è analoga a quella delle «Spettanze».

2.2.5. Certificati consuntivi.

Il collegamento a «Certificati consuntivi» del menu dei servizi di finanza locale ha un funzionamento analogo a quello illustrato per i certificati del bilancio di previsione. Il risultato finale è costituito dalla consultazione dei dati delle certificazioni del conto consuntivo per gli anni 1994 o 1995.

La pagina di ingresso a questo tipo di funzione è analoga a quella delle «Spettanze».

Per la parte attinente la divulgazione dei dati finanziari, si è anche dato il giusto peso al trend dei dati stessi: questa direzione è, infatti, orientata alla divulgazione minima di dati riferiti ad un triennio o anche più, compatibilmente all'attuale dotazione hardware e software disponibile. Sono, pertanto, in corso le attività per la diffusione dei dati relativi alle certificazioni di bilancio di previsione per l'anno 1997 e di conto consuntivo per l'anno 1996.

2.3. Servizio di interrogazione del data-base.

L'interrogazione del data base permette la libera selezione dei dati disponibili sul sito e, a seguito dell'elaborazione automatica, differita in notturna, questi sono resi disponibili anche in formato file, del quale è possibile effettuare il trasferimento. È, inoltre, possibile prelevare files di dati oggetto di precedenti selezioni che, comunque, restano disponibili per gli utenti.

Con questa funzionalità l'utente è libero di richiedere qualsiasi informazione su qualsiasi vista della banca dati Oracle esistente alle spalle del sito Internet di questa direzione.

2.3.1. Richiesta di nuovi dati.

Questa funzionalità è scindibile in tre momenti distinti:

richiesta nuovi dati;

fase di elaborazione della richiesta e predisposizione della risposta;

dati già estratti.

La fase richiesta nuovi dati consente all'utente Internet di richiedere tutti i dati che vuole, tra quelli disponibili nelle viste della banca dati, sia in formato generale che in formato aggregato.

L'utente viene guidato nella composizione della richiesta in tre passaggi.

Nel primo passaggio deve scegliere gli enti da estrarre ed eventualmente la fascia demografica che interessa (nell'ambito degli enti selezionati). Nel secondo passaggio deve scegliere la vista da cui deve estrarre i dati. Nel terzo passaggio deve scegliere gli attributi (campi) della vista già selezionata.

Per la selezione degli enti da estrarre all'utente vengono evidenziate le seguenti proposte, per ciascuna delle quali il sistema aiuta l'utente con l'ausilio di appositi elenchi:

zona (geografica);

regione;

provincia.

Per la selezione della fascia demografica l'utente può impostare un intervallo o sceglierne uno tra quelli proposti in una apposita lista.

Per il terzo passaggio, l'utente deve selezionare, in primo luogo, una vista dati tra quelle proposte dal sistema in un apposito elenco; quindi, il sistema propone l'elenco degli attributi che compongono la vista precedentemente scelta. In questa fase, l'utente, può operare una scelta mirata contrassegnando i singoli campi che interessano o optare per tutti i dati della vista.

Dopo aver confermato le scelte operate il sistema evidenzia il nome del file su cui verranno posti i dati della richiesta e che potranno essere prelevati tramite la fase dati già estratti. I dati richiesti saranno disponibili solo nella successiva giornata in quanto la fase di elaborazione e predisposizione della risposta viene attuata solo in notturna: questo tipo di interrogazioni, oneroso per il sistema gestore dei dati, potrebbe abbassare il livello qualitativo delle prestazioni complessive del servizio.

2.3.2. Dati già estratti.

Nella fase dati già estratti, l'utente può accedere direttamente alla tabella delle risposte (files estratti) e verificare se ne esiste una che soddisfa i suoi bisogni. Se esiste può prelevare direttamente il file selezionato.

Se i dati delle richieste esistenti non soddisfano i suoi bisogni, l'utente può passare direttamente al collegamento ipertestuale «richiesta nuovi dati».

2.4. Servizio Mail-box e comunicazioni.

Il servizio di Mail-box e comunicazioni permette la consultazione delle circolari emesse dalla direzione centrale e di quelle di altre amministrazioni rilevanti per gli enti locali, raggruppate per anno di emissione, e rende disponibile agli utenti un servizio di «messaggeria» elettronica con alcune caselle di posta elettronica in grado di ricevere anche files di dati.

2.4.1. Circolari.

Il sottosistema informativo inerente le circolari sarà raggiungibile con il collegamento ipertestuale «Circolari»: queste, opportunamente convertite in files in formato html, sono mantenute fisicamente in modo tale da poter essere raggiungibili dalla rete Internet.

Vengono proposte due modalità di accesso alle informazioni inerenti le circolari.

Con la prima l'utente avrà la possibilità di accedere, previa indicazione dell'anno effettuata tramite selezione da una lista contenente l'elenco degli anni disponibili, all'elenco completo delle circolari presenti nel sistema e relative all'anno indicato, dal quale, seguendo semplicemente il collegamento ipertestuale, potrà richiedere direttamente la visualizzazione del testo della singola circolare.

Con la seconda l'utente, tramite la selezione dell'anno per mezzo di una lista presentata dal sistema e la digitazione del numero di riferimento della circolare in un campo appositamente predisposto, può ottenere la visualizzazione diretta del testo di una particolare circolare. Nel caso di mancata corrispondenza tra l'anno scelto e il numero digitato verrà presentata all'utente una pagina contenente un messaggio di errore ed eventuali indicazioni su come proseguire la ricerca.

2.4.2. Messaggeria istituzionale.

Il sottosistema informativo inerente la messaggeria istituzionale sarà raggiungibile dalla pagina di accesso seguendo il collegamento ipertestuale «Messaggeria istituzionale»; nella pagina proposta sono visualizzate le apposite caselle postali sulle quali far affluire i messaggi e le comunicazioni dirette alla direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari.

2.5. Servizio di consultazione della *Gazzetta Ufficiale*.

A disposizione gratuita degli utenti istituzionali (comuni, province, comunità montane, loro associazioni, prefetture della Repubblica e corrispondenti uffici nelle regioni a statuto speciale) questa direzione, in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed in base a specifici accordi contrattuali, ha istituito il servizio di consultazione in linea degli ultimi sette numeri della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Naturalmente, l'utilizzo del servizio, essendo limitato ai suddetti enti, è subordinato a rigidi sistemi di controllo degli accessi che presuppongono l'utilizzo di *userid* e *password*, comunicate da questo Ministero e dall'I.P.Z.S. per via telematica, ed alla compilazione e registrazione, sempre per via telematica, di apposita scheda contenente dati e notizie identificativi dell'utente.

Per quanto attiene alle modalità di accesso al servizio si rimanda al contenuto del paragrafo della precitata circolare FL n. 1/98.

2.6. Servizio «Le misure dei comuni».

Infine, in collaborazione con Ancitel S.p.a., struttura operativa dell'A.N.C.I., dal sito di questa direzione, è possibile, per gli enti locali, accedere gratuitamente al sito di Ancitel stessa relativo al servizio «Le misure dei comuni»: l'accesso è subordinato alla registrazione, guidata, cui farà seguito l'assegnazione di apposita password.

3. - *Adempimenti.*

Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta ed i commissariati del governo di Trento e Bolzano sono pregati, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza, di diffondere agli enti locali il contenuto della presente.

Si prega, inoltre, di voler invitare province, comuni e comunità montane a comunicare, direttamente alla casella postale «prove@mininterno.it», ove non l'avessero ancora fatto, i dati identificativi della casella postale Internet nonché l'indicazione dell'indirizzo del gestore della posta elettronica (pop3 server) rilevato dal software di navigazione (browser) dell'ente stesso, al fine di poter permettere l'utilizzo della predetta funzione di inoltro automatico di comunicazioni di cui al precedente paragrafo, nonché l'intestatario della casella stessa ed il nome e la qualifica della persona che sarà abilitata alla consultazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Naturalmente analoga comunicazione dovrà essere data da ciascuna prefettura che disponga della possibilità di accesso al servizio Internet.

Si prega, infine, di voler assicurare la ricezione e l'adempimento della presente.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

98A5109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale «della Fondazione Tullio Castellani», in Milano

Con decreto ministeriale del 2 giugno 1998 la «Fondazione Tullio Castellani», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

98A5138

Erezione in ente morale dell'associazione «Centro aiuti per l'Etiopia», in Mergozzo

Con decreto ministeriale del 2 giugno 1998 l'associazione «Centro aiuti per l'Etiopia», con sede in Mergozzo (Verbania), è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

98A5139

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.28241-XV.J(1242) dell'11 maggio 1998, il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia cal. 40/70 PFFC IM 212», nonché i relativi componenti esplosivi che la Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito indicato:

cartuccia cal. 40/70 PFFC IM 212: prima categoria gruppo C - n. ONU: 0006, 1.1E;

proietto carico cal. 40/1970 PFFC IM 212: seconda categoria gruppo A - n. ONU: 0169, 1.2D;

cannello a percussione IM 87: quarta categoria - n. ONU: 0319, 1.3G;

capsula IM 56: quinta categoria gruppo B - n. ONU: 0044, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2420-XV.J(1540) dell'11 maggio 1998, il manufatto esplosivo denominato «Fontana di Spinta PG100», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino) - loc. Bella Veduta, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 27880.XV.Y(1162) datato 16 aprile 1998 il componente (cartuccia) del P/N MBEU 99763 pacco razzi segg. ant. (tipo 12J) Rocket Motor Assy denominato «P/N MBEU 3540RU» che la S.p.a. SICAMB intende importare dalla soc. Martin Baker - Gran Bretagna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0323 1.4S.

98A5141

Comunicati concernenti il riconoscimento e la classificazione di manufatti esplosivi

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.20465-XV.J(1433) del 16 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1998, ove è scritto «... Art. n. 3746/TSF-26/19 (d.f.: 3746/601/A Sala F. Spettacolino 19 Copli Flash)...», deve intendersi scritto «... Art. n. 3746/TSF-26/19 (d.f.: 3746/601/A Sala F. Spettacolino 19 Colpi Flash)...».

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.25789-XV.J(1371) del 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1998, ove è scritto «... Con decreto ministeriale n. 559/C.25789-XV.J(1371)...», deve intendersi scritto «... Con decreto ministeriale n. 559/C.25789-XV.J(1373)...».

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.26661-XV.J(1162) del 18 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1997, ove è scritto «... P/N MBEU 920 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.1C ...», deve intendersi scritto «... P/N MBEU 920 RU propellant, cat. I, gr. A n. ONU 0161 1.3C ...»; ove è scritto «... P/N MBEU 3201 pacco razzi ...», deve intendersi scritto «... P/N MBEU 3201 RU pacco razzi ...»; ove e scritto «...P/N MBEU 2891 pacco razzi segg. ant. ...», deve intendersi scritto «...P/N MBEU 2891 RU pacco razzi segg. ant. ...»; ove è scritto «... P/N MBEU 99313 RU propellant kit, cat. I, gr. C, n. ONU 0151 1.3C ...», deve intendersi scritto «... P/N MBEU 99313 propellant kit cat. I, gr. C, n. ONU 0161 1.3C ...»; ove è scritto «... P/N MBEU 996314 pacco razzi ...», deve intendersi scritto «...P/N MBEU 98634 pacco razzi ...»; ove è scritto «... P/N MBEU 61592 cartuccia ...», deve intendersi scritto «... P/N MBEU 61592-1 cartuccia ...»; ove è scritto «P/N MBEU 35755 cartuccia ...», deve intendersi scritto «... P/N MBEU 35755-1 cartuccia ...».

98A5142

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 giugno 1998

Dollaro USA	1757,36
ECU	1946,28
Marco tedesco	984,90
Franco francese	293,77
Lira sterlina	2915,46
Fiorino olandese	873,74
Franco belga	47,748
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	258,61
Lira irlandese	2480,87
Dracma greca	5,800
Escudo portoghese	9,619
Dollaro canadese	1200,14
Yen giapponese	12,689
Franco svizzero	1183,01
Scellino austriaco	139,98
Corona norvegese	232,49
Corona svedese	221,40
Marco finlandese	324,03
Dollaro australiano	1061,09

98A5266

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lagin»

Estratto del decreto A.I.C. n. 164 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: LAGIN nelle forme e confezioni: soluzione ginecologica 5 flaconi monouso 140 ml con cannula, 500 mg polvere in 10 bustine per uso vaginale, collutorio flacone 120 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, Episcopia (Potenza), codice fiscale 01135800769.

Produttore: la produzione ed il controllo, sono effettuati dalla società dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in corso della Vittoria, 12/B, Novara, che effettua anche le operazioni di confezionamento della soluzione ginecologica e del collutorio, mentre le operazioni di confezionamento delle bustine di polvere per uso vaginale sono effettuate dalla società Ivers Lee Italia S.p.a nello stabilimento sito in corso della Vittoria, 1533, Caronno Purtusella (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione ginecologica 5 flaconi monouso 140 ml con cannula;
A.I.C. n. 033261013 (in base 10), 0ZR1GP (in base 32);
classe «C»;

500 mg polvere in 10 bustine per uso vaginale;
A.I.C. n. 033261025 (in base 10), 0ZR1H1 (in base 32);
classe «C».

Composizione:

ogni 100 ml di soluzione ginecologica contengono:
principio attivo: benzidamina cloridrato g 0,100;
eccipienti: trimetilacetilammonio p-toluensolfonato, profumo di rosa, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina di polvere per uso vaginale contiene:
principio attivo: benzidamina cloridrato g 0,5;
eccipienti: trimetilacetilammonio p-toluensolfonato, sodio cloruro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la soluzione ginecologica e la polvere per uso vaginale sono indicate per le vulvovaginiti e cervicovaginiti di qualsiasi origine e natura. Profilassi pre e post-operatoria nella chirurgia ginecologica. Igiene intima durante il puerperio.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

collutorio flacone 120 ml;
A.I.C. n. 033261037 (in base 10), 0ZR1HF (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni 100 ml di collutorio contengono:
principio attivo: benzidamina cloridrato g 0,150;
eccipienti: saccarina sodico, p-idrossibenzoato di metile, p-idrossibenzoato di propile, alcool assoluto, glicerina, aroma certosa, colorante E 131, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il collutorio è indicato nelle affezioni odontostomatologiche: gengiviti, glossiti, stomatiti, afte, paradentosi, paradenziopatie. Trattamento collaterale nella terapia dentaria conservativa ed estrattiva. Affezioni otorino-laringologiche: angine, faringiti, tonsilliti.

Classificazione ai fini della fornitura: per le forme farmaceutiche polvere per uso vaginale e collutorio «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992); per la soluzione ginecologica «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golamixin»

Estratto del decreto n. 120 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede in via Cassanese, 224, Segrate (Milano), codice fiscale 09964320155:

Specialità: GOLAMIXIN:

A.I.C. n. 016703035 - spray orofar 10 ml;

A.I.C. n. 016703047 - spray orofar 50 ml,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasomixin»

Estratto del decreto n. 121 del 14 aprile 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede in via Cassanese, 224, Segrate (Milano), codice fiscale 09964320155:

Specialità: NASOMIXIN:

A.I.C. n. 017515077 - spray nasale 10 ml;

A.I.C. n. 017515089 - spray nasale 15 ml;

A.I.C. n. 017515091 - spray nasale 25 ml,

è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5128

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ammonio cloruro», «Sodio bicarbonato», «Sodio lattato», «Calcio cloruro», Calcio e magnesio cloruro», «Magnesio cloruro», «Magnesio solfato», «Potassio acetato», «Potassio cloruro», «Potassio fostato», «Potassio lattato», «Sodio acetato», «Sodio e potassio bicarbonato», «Sodio cloruro», «Sodio citrato», «Ringer lattato».

Estratto del decreto n. 162 del 4 maggio 1998

Al decreto ministeriale 4 settembre 1997 «Integrazione ai decreti ministeriali 2 ottobre 1995, 15 aprile 1996 e 8 marzo 1997, concernenti l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci a denominazione comune, precedentemente denominati farmaci preconfezionati prodotti industrialmente», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1997, con il quale sono stati attribuiti i codici di autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni farmaci a denominazione comune della società Sifra S.p.a., sono apportate le seguenti modifiche:

Specialità: AMMONIO CLORURO:

A.I.C. n. 030759106/G - da 5 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml;

A.I.C. n. 030759118/G - da 6 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml.

Specialità: SODIO BICARBONATO:

A.I.C. n. 030774234/G - da 5 contenitori plastica 1MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 1MEQ/ml;

A.I.C. n. 030774246/G - da 6 contenitori plastica 1MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 1MEQ/ml.

Specialità: SODIO LATTATO:

A.I.C. n. 030776189/G - da 5 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 030776191/G - da 6 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 030776203/G - da 5 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml;

A.I.C. n. 030776215/G - da 6 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml.

Specialità: CALCIO CLORURO:

A.I.C. n. 031904232/G - da 5 contenitori plastica 0,5MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 0,5MEQ/ml;

A.I.C. n. 031904244/G - da 6 contenitori plastica 0,5MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 0,5MEQ/ml.

Specialità: CALCIO E MAGNESIO CLORURO:

A.I.C. n. 031905033/G - da 5 contenitori plastica 1MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 1MEQ/ml;

A.I.C. n. 031905045/G - da 6 contenitori plastica 1MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 1MEQ/ml.

Specialità: MAGNESIO CLORURO:

A.I.C. n. 031906035/G - da 5 contenitori plastica 0,5MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 0,5MEQ/ml;

A.I.C. n. 031906047/G - da 6 contenitori plastica 0,5MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 0,5MEQ/ml.

Specialità: MAGNESIO SOLFATO:

A.I.C. n. 031907379/G - da 5 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 031907381/G - da 6 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml.

Specialità: POTASSIO ACETATO:

A.I.C. n. 031908054/G - da 5 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml;

A.I.C. n. 031908066/G - da 6 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml.

Specialità: POTASSIO CLORURO:

A.I.C. n. 031909070/G - da 5 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 031909082/G - da 6 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 031909094/G - da 5 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml;

A.I.C. n. 031909106/G - da 6 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml.

Specialità: POTASSIO FOSFATO:

A.I.C. n. 031910058/G - da 5 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 031910060/G - da 6 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica10 ml 2MEQ/ml.

Specialità: POTASSIO LATTATO:

A.I.C. n. 031911035/G da 5 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 031911047/G - da 6 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml.

Specialità: SODIO ACETATO:

A.I.C. n. 031912052/G - da 5 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml;

A.I.C. n. 031912064/G - da 6 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml.

Specialità: SODIO E POTASSIO BICARBONATO:

A.I.C. n. 031914031/G - da 5 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 031914043/G - da 6 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml.

Specialità: SODIO CLORURO:

A.I.C. n. 031967108/G - da 5 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 031967110/G - da 6 contenitori plastica 2MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 2MEQ/ml;

A.I.C. n. 031967122/G - da 5 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml;

A.I.C. n. 031967134/G - da 6 contenitori plastica 3MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 3MEQ/ml.

Specialità: SODIO CITRATO:

A.I.C. n. 032646010/G - da 5 contenitori plastica 6,16MEQ/10 ml a 5 contenitori plastica 10 ml 6,16MEQ/ml;

A.I.C. n. 032646022/G - da 6 contenitori plastica 6,16MEQ/10 ml a 6 contenitori plastica 10 ml 6,16MEQ/ml.

Specialità: RINGER LATTATO:

A.I.C. n. 030773117/G - da flacone 250 ml a flacone plastica 250 ml.

Il presente provvedimento viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pargin»

Estratto del decreto n. 190 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Metapharma S.r.l., con sede in via Pontina, 100, Aprilia (Latina), codice fiscale 01557840590.

Specialità: PARGIN:

A.I.C. n. 025041017 - crema dermatologica 1% 30 g;

A.I.C. n. 025041068 - 15 ovuli vaginali 50 mg;

A.I.C. n. 025041094 - 6 ovuli vaginali 150 mg,

è ora trasferita alla società A.M.S.A. S.r.l., con sede in Passeggiata di Ripetta, 22, Roma, codice fiscale 00539640482.

Produzione, controllo e confezionamento: Special Product's Line S.r.l., con sede in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Syntaris»

Estratto del decreto n. 226 del 1° giugno 1998

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della confezione relativa alla sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Syntex Pharmaceuticals International LTD (UK), rappresentata in Italia dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

Specialità: SYNTARIS:

A.I.C. n. 024721033 - «bronchiale» 1 bomboletta aerosol 10 ml,

è ora trasferita alla società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1, 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

I lotti della confezione «bronchiale» 1 bomboletta aerosol 10 ml (A.I.C. n. 024721033) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tazobac»

Estratto del decreto n. 232 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Irbi S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale 00463740589.

Specialità: TAZOBAC:

A.I.C. n. 028512010 - 1 flac. liof. 1 + 0,125 g + 1 flac;

A.I.C. n. 028512022 - 1 flac. liof. 2 + 0,250 g + 1 flac,

è ora trasferita alla società: Wyeth Medica Ireland, con sede in Little Connel Newbridge, Co. Kildare, Irlanda.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Supracef»

Estratto del decreto n. 233 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Irbi S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale 00463740589.

Specialità: SUPRACEF:

A.I.C. n. 028855017 - 5 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 028855029 - gran. sospensione os 100 mg/5 ml,

è ora trasferita alla società: Wyeth Medica Ireland, con sede in Little Connel Newbridge, Co. Kildare, Irlanda.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pipracin»

Estratto del decreto n. 234 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Irbi S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale 00463740589.

Specialità: PIPRACIN:

A.I.C. n. 026421014 - 1 flac. 1 g + 1 fiala 2 ml im iv;

A.I.C. n. 026421026 - 1 flac. 2 g + 1 fiala 4 ml im iv,

è ora trasferita alla società: Wyeth Medica Ireland, con sede in Little Connel Newbridge, Co. Kildare, Irlanda.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5120

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Artrene», «Artrocur», «Brek», «Broncocor», «Ceredor», «Cinetic», «Citroplus», «Clopir», «Dolinac», «Krebsilasi Irbi», «Laxulac Eps», «Levotirox», «Matrix», «Mod», «Modulase», «Triptene», «Urifugan».

Estratto del decreto n. 238 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Irbi S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale 00463740589.

Specialità: ARTRENE:

A.I.C. n. 023971029 - 20 capsule 400 mg;

A.I.C. n. 023971031 - «forte» 5 fiale 800 mg;

A.I.C. n. 023971043 - tubo gel 50 g.

Specialità: ARTROCUR:

A.I.C. n. 022793032 - «gel» tubo g 50.

Specialità: BREK:

A.I.C. n. 023932015 - 12 capsule 2 mg;

A.I.C. n. 023932027 - 30 capsule 2 mg;

A.I.C. n. 023932041 - gocce orali 15 ml 0,2%.

Specialità: BRONCOCOR:

A.I.C. n. 026598021 - sciroppo 200 ml 1,5 mg/ml;

A.I.C. n. 026598033 - aerosol 200 inalazioni 4 mg/ml.

Specialità: CEREDOR:

A.I.C. n. 025745062 - im 5 fl 500 mg +5 f solv. 5 ml;

A.I.C. n. 025745074 - 20 bustine granulato 500 mg;

A.I.C. n. 025745086 - im 10 fl 500 mg + 10 f solv. 5 ml;

A.I.C. n. 025745098 - 30 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 025745112 - gocce soluz. estemp. 12,316 g.

Specialità: CINETIC:

A.I.C. n. 005672011 - 50 confetti.

Specialità: CITROPLUS:

A.I.C. n. 022769018 - 2 compresse efferv. 5 mg;

A.I.C. n. 022769020 - 20 compresse efferv. 5 mg;

A.I.C. n. 022769032 - 1 flac. granulare efferv.100 g;

A.I.C. n. 022769044 - 20 bustine granulare 5 g.

Specialità: CLOPIR:

A.I.C. n. 023061043 - 50 capsule;

A.I.C. n. 023061082 - 50 capsule 500 mg * P D

Specialità: DOLINAC:

A.I.C. n. 027462011 - gel 50 g 3%.

Specialità: KREBSILASI IRBI:

A.I.C. n. 026610030 - 100 capsule 235 mg.

Specialità: LAXULAC EPS:

A.I.C. n. 025894092 - «6» 30 bustine granulato 6 g;

A.I.C. n. 025894104 - «9» 20 bustine granulare 9 g.

Specialità: LEVOTIROX:

A.I.C. n. 026090011 - 50 capsule 100 mcg.

Specialità: MATRIX,

A.I.C. n. 026324018 - im 6 fiale 100 mg/4 ml;

A.I.C. n. 026324020 - 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 026324032 - 20 bustine 400 mg;

A.I.C. n. 026324044 - 20 capsule 400 mg;

A.I.C. n. 026324057 - 10 flac.ni orali 1200 mg.

Specialità: MOD:

A.I.C. n. 025832015 - 30 confetti 10 mg;

A.I.C. n. 025832078 - 30 bustine 10 mg;

A.I.C. n. 025832080 - sciroppo 0,1% 120 ml.

Specialità: MODULASE:

A.I.C. n. 026085011 - 30 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 026085023 - flacone granulare 152,5 g;

A.I.C. n. 026085035 - 24 bustine granulare 50 mg.

Specialità: TRIPTENE:

A.I.C. n. 025065018 - 30 capsule 50 mg;

A.I.C. n. 025065020 - 20 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 025065044 - 20 bustine gran. efferv. 100 mg.

Specialità: URIFUGAN:

A.I.C. n. 026087015 - 30 compresse;

A.I.C. n. 026087027 - 50 compresse;

A.I.C. n. 026087039 - 30 bustine 5 g,

sono ora trasferite alla società: Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5127

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Aldrox», «Carvasin», «Cothera», «Detoxepa», «Duraprox», «Evadene», «Lodine», «Magnesia bisurata», «Magnesia bisurata aromatic plus», «Normison», «Plegine», «Polase», «Quanil», «Selenac», «Streptomagma», «Vidora», «Premarin», «Tavor».

Estratto del decreto n. 239 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Wyeth S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00150450591.

Specialità: ALDROX:

A.I.C. n. 004152017 - 30 compresse 0,9 g.

Specialità: CARVASIN:

A.I.C. n. 018269011 - 50 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 018269035 - 50 compresse 40 mg;

A.I.C. n. 018269050 - 50 compresse sublinguali 5 mg.

Specialità: COTHERA:

A.I.C. n. 015618046 - sciroppo 120 ml;

A.I.C. n. 015618059 - 20 capsule.

Specialità: DETOXEPA:

A.I.C. n. 023802022 - 30 compresse 100 mg.

Specialità: DURAPROX:

A.I.C. n. 027670013 - 30 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 027670025 - 20 compresse 600 mg.

Specialità: EVADENE:

A.I.C. n. 023247024 - 30 capsule 25 mg;

A.I.C. n. 023247048 - 30 capsule 50 mg.

Specialità: LODINE:

A.I.C. n. 025656048 - 14 confetti 300 mg;

A.I.C. n. 025656063 - «cremgel» gel 50 g 10%;

A.I.C. n. 025656075 - «retard» 10 confetti 600 mg.

Specialità: MAGNESIA BISURATA:

A.I.C. n. 005781024 - 60 compresse;

A.I.C. n. 005781036 - «aromatic» 40 pastiglie;

A.I.C. n. 005781048 - «aromatic» 80 pastiglie;

A.I.C. n. 005781051 - polvere 100 g;

A.I.C. n. 005781063 - «aromatic» 10 pastiglie.

Specialità: MAGNESIA BISURATA AROMATIC PLUS:

A.I.C. n. 018325047 - sospensione os 180 ml;

A.I.C. n. 018325050 - 30 compresse.

Specialità: NORMISON:

A.I.C. n. 025058025 - 20 capsule 20 mg.

Specialità: PLEGINE:

A.I.C. n. 021710013 - 20 compresse;

A.I.C. n. 021710025 - 30 compresse.

Specialità: POLASE:

A.I.C. n. 016153013 - 40 compresse;

A.I.C. n. 016153025 - 10 bustine efferv. aranc. 10 g.

Specialità: QUANIL:

A.I.C. n. 011771019 - 24 compresse 400 mg.

Specialità: SELENAC:

A.I.C. n. 020083059 - 30 compresse;

A.I.C. n. 020083061 - 30 compresse masticabili;

A.I.C. n. 020083073 - flacone sospensione 120 ml.

Specialità: STREPTOMAGMA:

A.I.C. n. 011068032 - sospensione os 90 ml;

A.I.C. n. 011068044 - 12 compresse;

A.I.C. n. 011068057 - 6 bustine sosp. monodose 10 ml.

Specialità: VIORA:

A.I.C. n. 025426014 - 30 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 025426026 - 30 compresse 50 mg.

Specialità: PREMARIN:

A.I.C. n. 002792063 - crema ginecologica c/appl. 25 g 62,5%;

A.I.C. n. 002792099 - crema 25 g 62,5%;

A.I.C. n. 002792125 - 20 compresse vaginali.

Specialità: TAVOR:

A.I.C. n. 022531091 - flacone gocce 10 ml;

A.I.C. n. 022531139 - iniett. 5 fiale 4 mg,

sono ora trasferite alla società: Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandoglobulina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 278 dell'11 maggio 1998

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5, 21040 Origgio (Varese).

Specialità medicinale: SANDOGLOBULINA.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Sandoglobulina", iv. fl. liof. 1 g + fl. solv. + set A.I.C. 025199011, iv. fl. liof. 3 g + fl. solv. + set A.I.C. 025199023, iv. fl. liof. 6 g + fl. solv. + set A.I.C. 025199035, endov. flac. liof. 12 g A.I.C. 025199047 prodotti anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 23/1998 del 9 gennaio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, se anteriore, dal 24 agosto 1998».

98A5119

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Progynova»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 335 del 1° giugno 1998

Specialità medicinale: PROGYNOVA:

20 confetti 2 mg, A.I.C. n. 021226016.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: una compressa rivestita contiene:

nucleo: lattosio 46,100 mg, amido di mais 26,200 mg, polivinilpirrolidone 25.000 mg 3,000, talco 2,400 mg, magnesio stearato 0,300 mg;

rivestimento: saccarosio 33,980 mg, polivinilpirrolidone 700.000 mg 0,296, polietilenglicole 6.000 mg 3,767, calcio carbonato 14,711 mg, talco 7,171 mg, cera bianca (eliminato), cera camauba (eliminato), cera E 0,075 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A5121

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del tasso di interesse per l'utilizzo degli avanzi di gestioni INPS

Con decreto interministeriale 30 aprile 1998,la misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stata fissata, per l'anno 1997, in ragione del 5,429%.

98A5140

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad *errori* verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 27 aprile 1998 concernente: «Ripartizione alle regioni della riserva operata, per le finalità di cui all'art. 31 della legge n. 104/1992, dalla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 28, prima colonna, nell'allegata tabella *A,* dove è scritto: «edilizia *convenzionata*», leggasi invece: «edilizia *sovvenzionata*».

98A5093

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500